SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%) — Anno 130° — Numero 153

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — **Roma - Lunedì, 3 luglio 1989** — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti all'abbonamento oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefono (06) 85082149.

SOMMARIO

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 3 dicembre 1987.

Determinazione e ripartizione del contingente dei dipendenti, docenti e non docenti, della scuola primaria, secondaria e artistica per il quale è consentito il collocamento in aspettativa sindacale per il triennio 1987-89.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 45 della legge 18 marzo 1968, n. 249, che prevede il collocamento in aspettativa per motivi sindacali dei dipendenti civili dello Stato che ricoprono cariche elettive in seno alle organizzazioni sindacali a carattere nazionale maggiormente rappresentative;

Vista la nota n. 2606 del 13 ottobre 1987 del Ministero della pubblica istruzione ed atti ad essa richiamati;

Ritenuto che, ai sensi del secondo comma dell'art. 45 della legge 18 marzo 1968, n. 249, occorre determinare il contingente delle aspettative sindacali in ragione di una unità per ogni 5.000 dipendenti in attività di servizio;

Considerato che il numero dei dipendenti, docenti e non docenti in attività di servizio nella «scuola» primaria, secondaria ed artistica ammonta a n. 1.135.275 unità;

Visto il parere del Consiglio di Stato - Commissione speciale pubblico impiego del 7 giugno 1982, distinto con il numero di sezione 1997/80 - prima - e con il numero della commissione speciale pubblico impiego n. 173/82;

Considerato che con il citato parere il Consiglio di Stato ha suggerito che ai fini della ripartizione delle aspettative sindacali tra le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative occorre far riferimento al numero dei voti ottenuti da ciascuna organizzazione per l'elezione dei componenti elettivi dei consigli di amministrazione di ciascun Ministero, intendendo con ciò fare riferimento non già ed in particolare allo specifico organo dell'amministrazione come tale individuato ma alla procedura elettiva che caratterizza la nomina dei membri componenti lo stesso;

Considerato pertanto, che il parere sopra richiamato è stato emesso con riferimento generale a tutta la pubblica amministrazione;

Ritenuto che nel settore della scuola, al consiglio di amministrazione è equiparato il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, organo elettivo;

Considerato pertanto, che in applicazione del parere n. 1997/80 del Consiglio di Stato, ai fini della ripartizione delle aspettative sindacali tra le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative occorre far riferimento ai risultati delle elezioni, finale momento determinativo del grado di rappresentatività e che nello specifico settore della scuola, data la particolare articolazione strutturale ed amministrativa della stessa, sia opportuno tenere conto dei risultati elettorali conseguiti dalle varie organizzazioni sindacali nel Consiglio nazionale della pubblica istruzione;

Vista la legge 29 marzo 1983, n. 93;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 5 agosto 1987, registrato alla Corte dei conti il 20 agosto 1987, registro n. 11 Presidenza, foglio n. 9, concernente la delega al Ministro senza portafoglio per la funzione pubblica;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Art. 1.

Il contingente dei dipendenti, docenti e non docenti, della scuola primaria, secondaria ed artistica, per il quale è consentito il collocamento in aspettativa ai sensi dell'art. 45 della legge 18 marzo 1968, n. 249, è stabilito per il triennio 1987-1989 in complessive 227 unità.

Art. 2.

Il contingente di cui al precedente art. 1 è così ripartito tra le organizzazioni sindacali a carattere nazionale maggiormente rappresentative:

n. 74 unità al Sindacato nazionale autonomo lavoratori scuola (SNALS);

n. 67 unità alla Confederazione italiana sindacati lavoratori (CISL) nelle sue componenti SISM, SINASCEL e CISLScuola;

n. 57 unità alla Confederazione generale italiana lavoratori (CGIL);

n. 23 unità alla Unione italiana del lavoro (UIL);

n. 6 unità alla Confederazione italiana sindacati nazionali autonomi lavoratori (CISNAL).

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 dicembre 1987

p. Il Presidente del Consiglio dei Ministri
Il Ministro per la funzione pubblica
SANTUZ

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 aprile 1989
Registro n. 4 Presidenza, foglio n. 286

89A2892

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 27 giugno 1989.

Rideterminazione del livello retributivo spettante al direttore generale dell'Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende industriali.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

E

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 20 marzo 1975, n. 70;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 settembre 1975, adottato in attuazione dell'art. 20 della citata legge n. 70, con il quale gli enti di cui alla tabella allegata alla legge stessa sono stati classificati in tre livelli di importanza, al fine di addivenire alla determinazione dei corrispondenti livelli retributivi dei direttori generali;

Vista la nota n. 1085 del 25 maggio 1989 con la quale l'Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende industriali ha presentato istanza volta ad ottenere la riclassificazione ai sensi dello stesso art. 20 della legge 20 marzo 1975, n. 70;

Considerato che il Consiglio di Stato, con decisione n. 782 del 1° luglio 1988, definitivamente pronunciando su ricorso di altro ente avverso il rigetto di analoga istanza, ha affermato il principio secondo cui la facoltà dell'amministrazione di procedere alla riclassificazione degli enti va configurata quale potere-dovere, di tal che, in disparte l'ipotesi di una generale riclassificazione *ex officio*, l'amministrazione stessa è tenuta a pronunciarsi anche su singole istanze;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 settembre 1988 con il quale il Ministro per la funzione pubblica è stato delegato dal Presidente del Consiglio dei Ministri all'esercizio, tra l'altro, delle funzioni spettanti al medesimo Presidente per l'attuazione della legge 20 marzo 1975, n. 70;

Considerato che gli elementi da prendere a base della classificazione, a norma dell'art. 20 della legge 20 marzo 1975, n. 70, riguardano la dimensione organizzativa, il numero dei dipendenti, ed il volume delle entrate e delle uscite;

Vista la decisione del Consiglio di Stato n. 725 del 4 dicembre 1981, emessa su ricorso di alcuni enti avverso l'originario decreto di classificazione del 12 settembre 1975, con la quale in sede di censura in punto di legittimità degli originari criteri di classificazione — elaborati anche tenendo conto delle proposte formulate dal gruppo di coordinamento del Comitato istituito con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 26 maggio 1975, ai sensi dell'art. 3 della legge 20 marzo 1975, n. 70 — sono stati indicati principi e criteri ermeneutici per l'applicazione dell'art. 20 della legge 20 marzo 1975, n. 70;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 aprile 1983 con il quale, in sede di ottemperanza alla citata decisione del Consiglio di Stato n. 725 del 4 dicembre 1981, si è proceduto alla riclassificazione degli enti destinatari della medesima sulla base dei criteri rielaborati in coerenza alle indicazioni formulate dal Consiglio di Stato medesimo;

Ritenuto che, conseguentemente, anche nella fattispecie all'esame concernente la riclassificazione dell'Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende industriali, possono utilmente adottarsi i medesimi criteri elaborati e posti a base del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 aprile 1983;

Constatato che dall'applicazione di tale procedura consegue una riclassificazione dell'Ente al livello superiore sulla base dei dati da assumere nel conto consuntivo 1988;

Decreta:

Art. 1.

A parziale modifica del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 12 settembre 1975, al direttore generale dell'Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende industriali — la cui importanza è da ritenere, ai sensi dell'art. 20 della legge 20 marzo 1975, n. 70, di alto rilievo, a far data dal 1° gennaio 1989 — è attribuito con detta decorrenza il livello retributivo corrispondente, in forza del citato art. 20, al trattamento economico del dirigente generale *B* dell'Amministrazione dello Stato.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 giugno 1989

p. Il Presidente del Consiglio dei Ministri
Il Ministro per la funzione pubblica
CIRINO POMICINO

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
FORMICA

Il Ministro del tesoro
AMATO

89A2893

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DEI TRASPORTI

DECRETO 28 giugno 1989.

Adeguamento delle tariffe per i trasporti di merci su strada per conto di terzi eseguiti sul territorio nazionale.

IL MINISTRO DEI TRASPORTI

Vista la legge 6 giugno 1974, n. 298, e successive modificazioni, concernente l'istituzione dell'Albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi, la disciplina degli autotrasportatori di cose e l'istituzione di un sistema di tariffe a forcella per i trasporti di merci su strada;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 gennaio 1978, concernente le norme di esecuzione relativo al titolo III della legge sopracitata;

Visto il decreto 18 novembre 1982 concernente l'approvazione delle tariffe per i trasporti di merci su strada per conto di terzi eseguiti sul territorio nazionale;

Visto il decreto 7 dicembre 1983 con cui è stato approvato l'adeguamento delle tariffe nella misura del 12 per cento;

Visto il decreto 22 febbraio 1985 con cui è stato approvato l'adeguamento delle tariffe nella misura del 9 per cento;

Visto il decreto 11 marzo 1986 con cui è stato approvato l'adeguamento delle tariffe nella misura del 7,5 per cento;

Visto il decreto 23 aprile 1987 con cui è stato approvato l'adeguamento delle tariffe nella misura del 10 per cento;

Visto il decreto 28 ottobre 1988 con cui è stato approvato l'adeguamento delle tariffe obbligatorie nella misura del 7 per cento;

Vista la proposta del comitato centrale per l'albo inviata al Ministro con nota n. 567/ATM53 dell'8 maggio 1989 concernente l'adeguamento delle tariffe obbligatorie a forcella per il trasporto di merci su strada;

Espletate le procedure previste nell'art. 53 della legge 6 giugno 1974, n. 298;

Ritenuto necessario provvedere ad un adeguamento delle tariffe in vigore;

Decreta:

Art. 1.

È approvato l'adeguamento delle tariffe di cui alle disposizioni generali e condizioni di applicazione, approvato con decreto ministeriale 8 novembre 1982, nella misura del 7%, rispetto alle tariffe in vigore.

Tale adeguamento è riferito:

ai livelli di cui all'art. 7 e relativa tabella *C* delle indicate disposizioni;

alle maggiorazioni per carichi e scarichi intermedi successivi al primo di cui al prospetto inserito nel contesto dell'art. 8 delle disposizioni medesime;

alle tasse di soste del veicolo di cui all'art. 5 e relativa tabella *A* delle richiamate disposizioni.

Art. 2.

L'adeguamento tariffario di cui al precedente art. 1 non è applicabile ai contratti derivanti dagli accordi economici collettivi di cui al quarto comma dell'art. 13 delle disposizioni generali e condizioni di applicazione in allegato al decreto ministeriale 18 novembre 1982.

Tali contratti sono suscettibili di adeguamenti tariffari a seguito di analoghi accordi economici conclusi tra le parti interessate.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 giugno 1989

Il Ministro: SANTUZ

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— La legge n. 298/1974 è stata pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 200 del 31 luglio 1974.

— Il D.P.R. n. 56/1978 è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 77 del 18 marzo 1978.

— Il D.M. 18 novembre 1982 è stato pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 342 del 14 dicembre 1982.

— Il D.M. 7 dicembre 1983 è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 340 del 13 dicembre 1983.

— Il D.M. 22 febbraio 1985 è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 51 del 28 febbraio 1985.

— Il D.M. 11 marzo 1986 è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 62 del 15 marzo 1986.

— Il D.M. 23 aprile 1987 è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 98 del 29 aprile 1987.

— Il D.M. 30 dicembre 1987 è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 1 del 2 gennaio 1988.

— Il D.M. 28 ottobre 1988 è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 262 dell'8 novembre 1988.

Nota all'art. 1:

Il testo degli articoli 5, 7 e 8 delle disposizioni generali e condizioni di applicazione in allegato al D.M. 18 novembre 1982, è il seguente:

«Art. 5 *(Prestazioni comprese nella tariffa di trasporto)*. — Le tariffe di trasporto costituiscono il corrispettivo:

a) delle operazioni di trasporto propriamente dette: tali operazioni hanno inizio dal momento in cui la merce è caricata sull'autoveicolo, a cura del mittente, nel luogo di carico e terminano al momento della messa a disposizione del destinatario della merce sull'autoveicolo nel luogo di scarico;

b) dei tempi di sosta del veicolo per il carico o lo scarico della merce in ragione di 6 minuti per tonnellata o frazione di tonnellata lorda, con un minimo di ore 1,00, per ognuna delle due operazioni.

Qualora i tempi di sosta come sopra calcolati vengano superati per l'attesa del carico o dello scarico, per cause non imputabili al vettore, questi ha diritto, in aggiunta, alla tariffa oraria per l'ulteriore tempo di sosta con il massimo complessivo di 8 ore ogni 24 ore, secondo quanto previsto alla tabella *A*.

I tempi di sosta non vengono calcolati durante i periodi di inattività del mittente o del destinatario, quando il veicolo non è stato messo a disposizione in tempo utile per essere caricato o scaricato in base ai tempi più sopra indicati.

Nel computo delle ore di sosta verrà calcolata una franchigia per gli eventuali tempi di mensa degli addetti agli impianti.

Non è considerato lavorativo il sabato se il trasportatore è stato avvertito, prima dell'esecuzione del trasporto, della chiusura dell'impresa del mittente o del destinatario».

«Art. 7 *(Livelli tariffari e classi di peso)*. — I livelli tariffari minimi e massimi per la III classe merceologica sono quelli indicati nella tabella *C*.

I livelli tariffari della II e della I classe merceologica sono quelli della III classe aumentati rispettivamente del 5,26% e del 10,53%.

I livelli tariffari si riferiscono alle seguenti classi di tonnellaggio:

oltre 50 fino a 100 q.li;
oltre 100 fino a 200 q.li;
oltre 200 fino a 230 q.li;
oltre 230 fino a 280 q.li;
oltre 280 q.li.

Per condizioni di tonnellaggio si intendono classi di peso delimitate da un minimo ed un massimo entro i quali, ai fini dell'applicazione della tariffa corrispondente, deve rientrare il peso della spedizione.

Se il peso tassabile della merce è compreso fra due diverse classi di peso, la tariffa di trasporto è calcolata in base alla categoria inferiore a meno che la tariffa non risulti più bassa applicando il peso della categoria superiore».

«Art. 8 *(Trasporto con più luoghi di carico e scarico)*. — Qualora più partite di uno stesso mittente vengano trasportate in un solo viaggio con un unico autoveicolo, il prezzo del trasporto si calcola in base alla distanza tariffaria, fra il primo luogo di carico e l'ultimo luogo di scarico, determinata per il percorso che si compie per raggiungere l'ultimo luogo di scarico attraverso i luoghi intermedi e applicando la tariffa della classe di peso corrispondente al peso totale di tutte le partite. Per i carichi e gli scarichi intermedi successivi al primo la tariffa di trasporto è maggiorata, per ciascun luogo di carico e scarico, dei seguenti valori:

Classi di peso	Lire
Q.li 280	25.000
Q.li 230	23.500
Q.li 200	22.000
Q.li 100	14.000
Q.li 50	10.000

Qualora il mittente assicuri il trasporto di ritorno, con carico da effettuarsi entro una distanza dal luogo di precedente scarico pari alla somma delle distanze dei due trasporti a carico e comunque non superiore a 100 km, il trasporto si considera, anche ai fini dei tempi di sosta, come un unico viaggio eseguito, quanto alla distanza, pari alla somma dei percorsi a carico e, quanto alla classe di peso, pari alla quantità maggiore tra quelle trasportate in ciascuna tratta».

Nota all'art. 2:

Il testo dell'art. 13 delle disposizioni generali e condizioni di applicazione in allegato al D.M. 18 novembre 1982 è il seguente:

«Art. 13 *(Contratti particolari)*. — Se, previo impegno, il mittente fa eseguire al vettore nel periodo di tre mesi consecutivi diversi trasporti per le tonnellate-chilometro complessive indicate nella tabella *E*, le tariffe minime applicabili e le relative maggiorazioni vanno ridotte secondo le percentuali nella medesima indicate.

Il contratto che prevede l'esecuzione dei servizi alle condizioni suddette deve essere stipulato per iscritto a pena di nullità.

Esso deve essere inviato a cura del vettore nel termine di dieci giorni dalla data di stipulazione, al competente ufficio provinciale M.C.T.C.

Contratti particolari a condizioni diverse da quelle previste nel presente articolo, anche con riguardo a viaggi inferiori a 100 km o all'uso esclusivo di veicoli per periodi non inferiori all'anno e per percorrenze minime garantite, possono essere stipulati solo in applicazione di accordi economici collettivi conclusi fra le associazioni più rappresentative dei vettori, presenti nel comitato centrale dell'albo e dell'utenza.

Gli accordi di cui al comma precedente non potranno essere applicati prima che siano trascorsi dieci giorni dalla loro notifica al Ministero dei trasporti».

89A2941

DECRETO 28 giugno 1989.

Proroga dei termini di cui all'art. 2, primo comma, del decreto ministeriale 28 ottobre 1988, concernente disposizioni in materia di sconti tariffari relativamente ai contratti particolari.

IL MINISTRO DEI TRASPORTI

Vista la legge 6 giugno 1974, n. 298, e successive modificazioni, concernente l'istituzione dell'Albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi, la disciplina degli autotrasportatori di cose e l'istituzione di sistema di tariffe a forcella per i trasporti di merci su strada;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 gennaio 1978, n. 56, concernente le norme di esecuzione relative al titolo III della legge sopracitata;

Visto il decreto 18 novembre 1982, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 342 del 14 dicembre 1982, concernente l'approvazione delle tariffe per i trasporti di merci su strada per conto di terzi eseguiti sul territorio nazionale;

Visto il decreto 28 ottobre 1988, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 263 del 9 novembre 1988, recante disposizioni in materia di sconti tariffari relativamente ai contratti particolari;

Vista la proposta del comitato centrale per l'Albo inviata al Ministro con nota n. 567/ATM.53 dell'8 maggio 1989 concernente la proroga dei termini previsti dal sopra citato decreto ministeriale 28 ottobre 1988;

Espletate le procedure previste nell'art. 53 della legge 6 giugno 1974, n. 298;

Decreta:

Articolo unico

Il termine del 30 giugno 1989 di cui al primo comma dell'art. 2 del decreto ministeriale 28 ottobre 1988 è prorogato fino al 31 maggio 1990.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Il Ministro: SANTUZ

Roma, addì 28 giugno 1989

89A2942

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 8 giugno 1989.

Emissione sul mercato internazionale dei capitali di titoli del Tesoro per l'importo di 150 milioni di dollari USA e cessione del contratto di «swap».

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 8, ultimo comma, della legge 22 dicembre 1984, n. 887, in virtù del quale il Ministro del tesoro, tenuto conto delle condizioni di mercato, può procedere alla ristrutturazione dei propri debiti esteri;

Visto il proprio decreto n. 321325 del 29 gennaio 1986, con il quale, in applicazione del cennato art. 8: *a)* è stata disposta un'emissione obbligazionaria di titoli del Tesoro per l'importo di 150 milioni di dollari USA, al tasso fisso annuo del 9,125%, nonché *b)* autorizzata la sottoscrizione di un accordo di «swap» con la Bankers Trust International Limited («BTIL»), per effetto del quale il Tesoro pagherà importi pari al LIBOR a sei mesi diminuito di 25 centesimi sull'ammontare nominale del prestito e riceverà annualmente come corrispettivo da BTIL un importo pari all'ammontare della cedola dovuta dal Tesoro stesso per il pagamento degli interessi sul prestito di cui alla precedente lettera *a);*

Visto il contratto in data 4 marzo 1986, nel quale secondo gli usi internazionali, è prevista, per ciascuna parte, la possibilità della cessione del contratto di «swap», previo consenso del contraente ceduto;

Vista la lettera in data 23 marzo 1989, con la quale la BTIL richiede il consenso del Tesoro alla cessione, da parte della BTIL stessa e a favore della Algemene Bank Nederland N.V. («Algemene»), del contratto di «swap»;

Ritenuto opportuno consentire alla richiesta di BTIL, che avrà l'effetto di sostituire, nel rapporto giuridico con il Tesoro, altra istituzione avente superiore merito di credito;

Visto il proprio decreto n. 624681 del 6 ottobre 1986, con il quale sono stati regolati i rapporti tra il Tesoro e la Banca d'Italia, incaricata del servizio finanziario del prestito;

Decreta:

Art. 1.

È consentita la cessione, da parte di BTIL e a favore di «Algemene», del contratto di «swap» citato in premessa.

Art. 2.

In applicazione di quanto disposto al precedente art. 1 del presente decreto, la Banca d'Italia effettuerà le operazioni relative al servizio finanziario del prestito e dello «swap», di cui al cennato decreto n. 624681, in contropartita con «Algemene», cessionaria del citato contratto di «swap».

Roma, addì 8 giugno 1989

Il Ministro: AMATO

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 giugno 1989
Registro n. 17 Tesoro, foglio n. 187

89A2900

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 16 giugno 1989.

Revoca della dichiarazione di territorio ufficialmente indenne da tubercolosi bovina della provincia di Roma.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Vista la legge 9 giugno 1964, n. 615, e successive modifiche e integrazioni, recante norme sulla bonifica sanitaria degli allevamenti dalla tubercolosi e dalla brucellosi;

Visto il decreto ministeriale 1° giugno 1968, e successive modifiche e integrazioni, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 233 del 13 settembre 1968 concernente disposizioni sul piano nazionale della profilassi della tubercolosi bovina;

Visto il decreto ministeriale 6 aprile 1973, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 132 del 23 maggio 1973, con il quale il territorio della provincia di Roma è stato dichiarato ufficialmente indenne da tubercolosi bovina;

Considerato che dai dati statistici consuntivi relativi all'attività svolta nel 1988 (1° novembre 1987 - 31 ottobre 1988) trasmessi con le note dell'assessorato alla sanità

della regione Lazio n. 9374 del 17 febbraio 1989 e n. 14325 del 10 marzo 1989 è risultato nella provincia di Roma un tasso di infezione negli allevamenti pari alla percentuale del 4,25%;

Considerato che il servizio veterinario territoriale della regione medesima fin dal 1982 ha svolto attività di profilassi della tubercolosi negli allevamenti bovini molto ridotta;

Considerato che in data 17 marzo 1989 la commissione centrale di cui alla legge 23 gennaio 1968, n. 33, deputata a fornire pareri sui piani e sui programmi di profilassi e di risanamento degli allevamenti dalla tubercolosi e dalla brucellosi, ha deliberato di subordinare il mantenimento del requisito di territorio ufficialmente indenne per la provincia di Roma alla presentazione di documenti comprovanti l'avvenuta acquisizione di prodotti e materiali occorrenti per le operazioni di campo. la disponibilità e l'impiego del personale dei servizi veterinari delle UU.SS.LL. ad eseguire i programmi di bonifica sanitaria negli allevamenti o in alternativa la disponibilità di veterinari liberi professionisti assunti ad hoc con speciali convenzioni;

Considerato che con raccomandata n. 600.6/24406. TBC.BRC/1304 in data 1° aprile 1989 la regione Lazio è stata invitata a fornire entro il 1° giugno 1989 la documentazione indicata dalla commissione centrale e riassunta nel precedente considerando;

Considerato che è ormai trascorso il termine ultimo nonostante i solleciti inviati senza che la regione abbia fornito la documentazione richiesta;

Decreta:

È revocato per il territorio della provincia di Roma la dichiarazione di ufficialmente indenne da tubercolosi bovina.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 giugno 1989

Il Ministro: DONAT CATTIN

89A2904

DECRETO 16 giugno 1989.

Revoca della dichiarazione di territorio ufficialmente indenne da tubercolosi bovina della regione Calabria.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Vista la legge 9 giugno 1964, n. 615, e successive modifiche e integrazioni, recante norme sulla bonifica sanitaria degli allevamenti dalla tubercolosi e dalla brucellosi;

Visto il decreto ministeriale 1° giugno 1968, e successive modifiche e integrazioni, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 233 del 13 settembre 1968 concernente disposizioni sul piano nazionale della profilassi della tubercolosi bovina;

Visto il decreto ministeriale 8 maggio 1975, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 144 del 4 giugno 1975, con il quale il territorio della regione Calabria è stato dichiarato ufficialmente indenne da tubercolosi bovina;

Considerato che dai dati statistici consuntivi relativi all'attività svolta nel 1988 (1° novembre 1987 - 31 ottobre 1988) trasmessi con la nota dell'assessorato alla sanità della regione Calabria n. 270.S.V.R.4549 in data 27 febbraio 1989 è risultato un tasso di infezione dell'1,85% sui soli cinquantaquattro allevamenti controllati;

Considerato che il servizio veterinario territoriale della regione medesima fin dal 1982 ha svolto una scarsissima attività di profilassi della tubercolosi negli allevamenti bovini;

Considerato che in data 17 marzo 1989 la commissione centrale di cui alla legge 23 gennaio 1968, n. 33, deputata a fornire pareri sui piani e sui programmi di profilassi e di risanamento degli allevamenti dalla tubercolosi e dalla brucellosi, ha deliberato di subordinare il mantenimento del requisito di regione ufficialmente indenne alla presentazione di documenti comprovanti l'avvenuta acquisizione di prodotti e materiali occorrenti per le operazioni di campo, la disponibilità e l'impiego del personale dei servizi veterinari delle UU.SS.LL. ad eseguire i programmi di bonifica sanitaria negli allevamenti o in alternativa la disponibilità di veterinari liberi professionisti assunti ad hoc con speciali convenzioni, nonchè alla presentazione nello stesso lasso di tempo di una integrazione del programma a suo tempo presentato allo scopo di rendere lo stesso più adeguato alle esigenze di rilancio della bonifica degli allevamenti dalla tubercolosi e dalla brucellosi;

Considerato che con raccomandata n. 600.6/24406. TBC.BRC/1303 in data 1° aprile 1989 la regione Calabria è stata invitata a fornire entro il 1° giugno 1989 la documentazione indicata dalla commissione centrale e riassunta nel precedente considerando;

Considerato che è ormai trascorso il termine ultimo nonostante i solleciti inviati senza che la regione abbia fornito le documentazioni richieste né il nuovo programma di bonifica;

Decreta:

È revocato per il territorio della regione Calabria la dichiarazione di ufficialmente indenne da tubercolosi bovina.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 giugno 1989

Il Ministro: DONAT CATTIN

89A2905

DECRETO 16 giugno 1989.

Revoca della dichiarazione di territorio ufficialmente indenne da tubercolosi bovina della regione Sardegna.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Vista la legge 9 giugno 1964, n. 615, e successive modifiche e integrazioni, recante norme sulla bonifica sanitaria degli allevamenti dalla tubercolosi e dalla brucellosi;

Visto il decreto ministeriale 1° giugno 1968, e successive modifiche e integrazioni, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 233 del 13 settembre 1968 concernente disposizioni sul piano nazionale della profilassi della tubercolosi bovina;

Visto il decreto ministeriale 31 luglio 1970, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 201 del 10 agosto 1970, con il quale il territorio della regione Sardegna è stato dichiarato ufficialmente indenne da tubercolosi bovina;

Considerato che dai dati statistici consuntivi relativi all'attività svolta nel 1988 (1° novembre 1987 - 31 ottobre 1988) trasmessi con la nota dell'assessorato alla sanità della regione Sardegna n. 4285/III in data 3 febbraio 1989 è risultato un tasso di infezione negli allevamenti pari alla percentuale del 5,40%;

Considerato che la regione medesima fin dal 1982 ha svolto attività di profilassi della tubercolosi negli allevamenti molto ridotta;

Considerato che in data 17 marzo 1989 la commissione centrale di cui alla legge 23 gennaio 1968, n. 33, deputata a fornire pareri sui piani e sui programmi di profilassi e di risanamento degli allevamenti dalla tubercolosi e dalla brucellosi, ha deliberato di subordinare il mantenimento del requisito di regione ufficialmente indenne alla presentazione di documenti comprovanti l'avvenuta acquisizione di prodotti e materiali occorrenti per le operazioni di campo, la disponibilità e l'impiego del personale dei servizi veterinari delle UU.SS.LL. ad eseguire i programmi di bonifica sanitaria negli allevamenti o in alternativa la disponibilità di veterinari liberi professionisti assunti ad hoc con speciali convenzioni, nonchè alla presentazione nello stesso lasso di tempo di una integrazione del programma a suo tempo presentato allo scopo di rendere lo stesso più adeguato alle esigenze di rilancio della bonifica degli allevamenti dalla tubercolosi e dalla brucellosi;

Considerato che con raccomandata n. 600 6/24406. TBC.BRC/1302 in data 1° aprile 1989 la regione Sardegna è stata invitata a fornire entro il 1° giugno 1989 la documentazione e le integrazioni al programma indicati dalla commissione centrale e riassunti nel precedente considerato;

Considerato che è ormai trascorso il termine ultimo nonostante i solleciti inviati senza che la regione abbia fornito le documentazioni richieste né il nuovo programma di bonifica;

Decreta:

È revocato per il territorio della regione Sardegna la dichiarazione di ufficialmente indenne da tubercolosi bovina.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 giugno 1989

Il Ministro: DONAT CATTIN

89A2903

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 29 aprile 1989.

Aggiornamento del limite dell'esposizione debitoria necessaria per accedere alla procedura di amministrazione straordinaria.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito nella legge 3 aprile 1979, n. 95, recante provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi e successive modifiche ed integrazioni;

Visto, in particolare, l'art. 1 della legge 31 marzo 1982, n. 119, che stabilisce che ai fini dell'ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria, il limite dimensionale relativo all'esposizione debitoria delle imprese in cui al primo comma del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, verso aziende di credito, istituti speciali di credito, istituti di previdenza e assistenza sociale sia non inferiore a trentacinque miliardi di lire e superiore a cinque volte il capitale versato e risultante dall'ultimo bilancio approvato;

Visto lo stesso art. 1 della legge 31 marzo 1982, n. 119, con cui si dispone che il limite dimensionale suddetto sia aggiornato al 30 aprile di ciascun anno con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato utilizzando il deflattore degli investimenti lordi riportato nella relazione generale sulla situazione economica del Paese;

Visto che dalla relazione generale sulla situazione economica del Paese relativa al 1988 risulta che il deflattore degli investimenti lordi è del 6 per cento;

Decreta:

Articolo unico

Il limite dimensionale dell'esposizione debitoria di cui alle premesse è elevato dal primo maggio 1989, a lire 58,076 miliardi.

Roma, addì 29 aprile 1989

Il Ministro: BATTAGLIA

89A2908

DECRETO 26 giugno 1989.

Chiusura della procedura di amministrazione straordinaria della S.p.a. Zuccherificio e raffineria Mizzana, in Cesena.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito nella legge 3 aprile 1979, n. 95, recante provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il proprio decreto, emesso di concerto con il Ministro del tesoro in data 21 luglio 1983 con il quale la S.p.a. Zuccherificio e raffineria Mizzana, con sede in Bologna, via Indipendenza n. 67/2, è stata assoggettata alla procedura di amministrazione straordinaria;

Visto il proprio decreto 25 gennaio 1984 con il quale è stato reso esecutivo, su conforme parere del CIPI, il programma predisposto per la suddetta società dal commissario;

Visto il proprio decreto 3 dicembre 1987 con il quale è stata resa esecutiva, su conforme parere del CIPI, una variazione del programma finalizzata alla rimessa *in bonis*, tra l'altro, della S.p.a. Zuccherificio e raffineria Mizzana;

Vista l'istanza in data 12 aprile 1989 con la quale il Commissario dott. Dino Catapane, essendosi realizzato il programma citato, con il compimento di tutte le operazioni di chiusura ai sensi dell'art. 118 della legge fallimentare e dell'art. 4 della legge 6 febbraio 1987, n. 19, chiede che venga disposta la chiusura dell'amministrazione straordinaria della S.p.a. Zuccherificio e raffineria Mizzana;

Considerato che la assemblea dei soci della S.p.a. Zuccherificio e raffineria di Mizzana ha deliberato lo spostamento della sede sociale da Bologna, via Indipendenza n. 67/2, a Cesena, via B. Croce, 7;

Ritenuto necessario disporre la chiusura della procedura di amministrazione straordinaria aperta con proprio provvedimento;

Decreta:

Articolo unico

È disposta la chiusura della procedura di amministrazione straordinaria della S.p.a. Zuccherificio e raffineria Mizzana, con sede in Cesena, di cui alle premesse.

Il presente decreto sarà comunicato per l'iscrizione all'ufficio del registro delle imprese e per esso alla cancelleria del competente tribunale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 aprile 1989

Il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato
BATTAGLIA

Il Ministro del tesoro
AMATO

89A2907

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

SENATO DELLA REPUBBLICA CAMERA DEI DEPUTATI

DELIBERAZIONI DEL SENATO DELLA REPUBBLICA 7 GIUGNO 1989 E DELLA CAMERA DEI DEPUTATI 28 GIUGNO 1989.

Regolamento parlamentare per i procedimenti di accusa.

Il Senato della Repubblica, nella seduta pomeridiana del 7 giugno 1989, e la Camera dei deputati, nella seduta del 28 giugno 1989, hanno deliberato, in identico testo, rispettivamente a maggioranza assoluta dei propri componenti, il seguente:

REGOLAMENTO PARLAMENTARE PER I PROCEDIMENTI DI ACCUSA

TITOLO I
DEGLI ORGANI DEL PROCEDIMENTO DI ACCUSA

Capo I

DEI GIUDICI AGGREGATI DELLA CORTE COSTITUZIONALE

Art. 1.
Formazione dell'elenco

1. L'elenco previsto dall'articolo 135 della Costituzione è costituito di quarantacinque persone aventi i requisiti per l'eleggibilità a senatore.

2. L'elenco è formato ogni nove anni, mediante elezione, dal Parlamento in seduta comune, osservando le modalità stabilite per l'elezione dei giudici ordinari della Corte costituzionale.

3. Con le stesse modalità il Parlamento provvede ad elezioni suppletive qualora per sopravvenute vacanze l'elenco si riduca a meno di trentasei persone.

4. I nomi degli eletti sono immediatamente comunicati dal Presidente della Camera dei deputati al Presidente della Repubblica e al Presidente della Corte costituzionale.

Capo II

DEL COMITATO PARLAMENTARE PER I PROCEDIMENTI DI ACCUSA

Art. 2.

Ufficio di Presidenza del Comitato

1. L'ufficio di Presidenza del Comitato di cui all'articolo 12 della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1, come sostituito dall'articolo 3 della legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1, è costituito dall'Ufficio di Presidenza della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari del Senato della Repubblica o dall'Ufficio di Presidenza della Giunta per le autorizzazioni a procedere della Camera dei deputati, che si alternano per ciascuna legislatura.

Art. 3.

Astensione e sostituzione dei componenti del Comitato

1. I componenti del Comitato di cui all'articolo 2 non possono essere ricusati. Essi hanno tuttavia facoltà di astenersi, con il consenso del Presidente della Camera dei deputati, nei casi in cui il codice di procedura penale ammette la ricusazione del giudice o quando esistono gravi ragioni di convenienza.

2. Nel caso di legittimo impedimento a partecipare alla seduta, il Presidente del Comitato ammette la sostituzione del componente impedito a norma del comma 3.

3. I componenti del Comitato astenutisi a norma del comma 1 e quelli legittimamente impediti a partecipare alla seduta sono sostituiti immediatamente da senatori e da deputati appartenenti al medesimo gruppo parlamentare, tratti dagli elenchi di cui al comma 4.

4. Ai fini delle sostituzioni di cui al comma 3, all'inizio di ogni legislatura il Presidente del Senato della Repubblica e il Presidente della Camera dei deputati formano rispettivamente un elenco di senatori e un elenco di deputati, aventi consistenza numerica pari a quella delle giunte competenti per le autorizzazioni a procedere in base ai rispettivi regolamenti.

Art. 4.

Validità delle deliberazioni. Divieto di astensione dal voto

1. Le deliberazioni del Comitato di cui all'articolo 2 non sono valide se non è presente la maggioranza dei suoi componenti.

2. I componenti del Comitato non possono astenersi dal voto.

Art. 5.

Segretezza e pubblicità delle sedute

1. Le sedute del Comitato di cui all'articolo 2 sono ordinariamente segrete. Il Comitato può tuttavia deliberare, di volta in volta, di rendere pubbliche intere sedute o parti di esse, avvalendosi dei mezzi di pubblicità previsti dal regolamento della Camera alla quale appartiene il parlamentare che lo presiede.

Capo III

DEI COMMISSARI DI ACCUSA

Art. 6.

Numero ed elezione dei commissari di accusa

1. Il Parlamento, deliberata la messa in stato di accusa, determina il numero dei commissari di accusa previsti dall'articolo 13 della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1, e provvede alla loro elezione con votazione a scrutinio segreto.

2. Ogni membro del Parlamento vota per un numero di persone pari a quello dei commissari da eleggere. Si intendono nominati coloro che ottengono il maggior numero di voti.

3. I commissari di accusa possono rifiutare la nomina dandone comunicazione al Presidente della Camera dei deputati entro tre giorni dalla nomina stessa. Decorso tale termine non possono dare le dimissioni.

Art. 7.

Sostituzione

1. Non si fa luogo alla sostituzione dei commissari di accusa sempre che ne rimanga in carica almeno uno.

2. Nel caso di rifiuto della nomina o di impedimento di tutti i commissari, il Parlamento è riunito in seduta comune entro dieci giorni per provvedere alla loro sostituzione.

TITOLO II

DEL PROCEDIMENTO DINANZI AL PARLAMENTO

Capo I

DEI POTERI DEL COMITATO

Art. 8.

Inizio del procedimento d'accusa

1. Il Comitato di cui all'articolo 2 inizia il procedimento per la messa in stato di accusa, ai sensi dell'articolo 90 della Costituzione, in seguito ad indagini promosse d'ufficio ovvero a rapporto, referto o denuncia ad esso trasmessi a norma dell'articolo 9.

Art. 9.

Trasmissione al Comitato dei rapporti, dei referti e delle denunce. Indagini promosse d'ufficio

1. Il Presidente della Camera dei deputati trasmette al Comitato di cui all'articolo 2 i rapporti, i referti e le denunce concernenti i reati previsti dall'articolo 90 della Costituzione, dandone comunicazione al Presidente del Senato della Repubblica.

2. Nel caso di indagini promosse d'ufficio dal Comitato il Presidente della Camera dà notizia al Presidente del Senato della comunicazione pervenutagli da parte del Comitato medesimo.

3. Il Comitato può chiedere ai Presidenti delle due Camere di dare notizia alle rispettive Assemblee delle trasmissioni e comunicazioni previste dai commi 1 e 2.

Art. 10.

Convocazione del Comitato. Promuovimento d'ufficio delle indagini

1. Il Comitato di cui all'articolo 2 è convocato dal suo Presidente entro dieci giorni dal ricevimento degli atti trasmessi a norma del comma 1 dell'articolo 9.

2. Il Comitato può deliberare il promuovimento d'ufficio delle indagini, su proposta anche di un solo componente.

3. Il Presidente convoca il Comitato per la deliberazione di cui al comma 2 entro dieci giorni dal ricevimento della proposta.

Art. 11.

Dichiarazione di incompetenza. Archiviazione

1. Le ordinanze con le quali il Comitato di cui all'articolo 2 dichiara la propria incompetenza perché il reato è diverso da quelli previsti dall'articolo 90 della Costituzione ovvero delibera l'archiviazione degli atti del procedimento sono trasmesse, entro dieci giorni dalla loro adozione, ai Presidenti delle due Camere, i quali ne danno comunicazione alle rispettive Assemblee.

2. Entro dieci giorni dalla comunicazione di cui al comma 1 un quarto dei componenti del Parlamento in seduta comune può chiedere che il Comitato presenti la relazione al Parlamento medesimo. La richiesta è presentata in forma scritta al Presidente della Camera di appartenenza dei richiedenti, il quale verifica l'autenticità delle sottoscrizioni.

3. Il Presidente del Senato della Repubblica trasmette immediatamente al Presidente della Camera dei deputati le richieste a lui presentate.

4. I Presidenti delle due Camere comunicano alle rispettive Assemblee la intervenuta definitività delle dichiarazioni di incompetenza e delle deliberazioni di archiviazione in ordine alle quali non sia stata presentata la richiesta di cui al comma 2 da parte del prescritto numero di componenti del Parlamento in seduta comune.

5. Oltre che alle due Assemblee da parte dei rispettivi Presidenti, l'avvenuta presentazione della richiesta di cui al comma 2 da parte del prescritto numero di componenti del Parlamento in seduta comune è comunicata dal Presidente della Camera dei deputati al Comitato, il quale deve presentare la relazione entro un mese da tale comunicazione.

Art. 12.

Relazione del Comitato

1. La relazione del Comitato di cui all'articolo 2 al Parlamento in seduta comune deve contenere l'enunciazione del fatto, l'indicazione delle indagini esperite, le conclusioni.

2. Se la relazione propone la messa in stato d'accusa, le conclusioni devono riportare l'indicazione degli addebiti con le relative ipotesi di reato e degli elementi su cui la proposta è basata.

3. Il Comitato nomina uno o più relatori per sostenere la discussione dinanzi al Parlamento.

4. La relazione è presentata ai Presidenti delle due Camere ed è stampata e distribuita secondo le disposizioni del Regolamento della Camera dei deputati. Possono essere presentate relazioni di minoranza.

Art. 13.

Commissioni parlamentari di inchiesta

1. Le commissioni parlamentari di inchiesta nominate da una o da entrambe le Camere, anche con legge, per gli stessi fatti che formano oggetto di indagine da parte del Comitato di cui all'articolo 2 o per fatti ad essi connessi, debbono sospendere la propria attività con riferimento ai fatti medesimi e trasmettere gli atti al Comitato non appena ricevano dallo stesso comunicazione dell'inizio delle indagini.

2. Se il Parlamento in seduta comune delibera la messa in stato d'accusa, la Commissione parlamentare di inchiesta non può più procedere limitatamente ai fatti per i quali è stata deliberata la messa in stato d'accusa.

3. In tutti gli altri casi la Commissione parlamentare di inchiesta riprende la sua attività, ma è vincolata ai fatti accertati e alle decisioni prese dal Comitato o dal Parlamento.

Art. 14.

Integrazione del presente regolamento

1. Per quanto non stabilito dal presente regolamento, il Comitato di cui all'articolo 2 osserva nei propri lavori, nella misura in cui sono applicabili, le disposizioni del regolamento della Camera alla quale appartiene il parlamentare che lo presiede.

Capo II

DELLA MESSA IN STATO DI ACCUSA

Art. 15.

Convocazione del Parlamento in seduta comune

1. Il Presidente della Camera dei deputati, sentito il Presidente del Senato della Repubblica, emette l'atto di convocazione del Parlamento in seduta comune entro trenta giorni dalla data della presentazione della relazione da parte del Comitato di cui all'articolo 2 ovvero, nel caso di mancata o tardiva presentazione della relazione, entro trenta giorni dalla scadenza dei termini per il compimento delle indagini o del termine di cui al comma 5 dell'articolo 11.

2. La seduta comune deve avere luogo entro trenta giorni dalla emissione dell'atto di convocazione.

Art. 16.

Discussione

1. La discussione inizia con la relazione del Comitato di cui all'articolo 2 seguita dagli interventi degli eventuali relatori di minoranza.

2. Salvo che non sia diversamente stabilito, si osservano in quanto applicabili, le disposizioni del regolamento della Camera dei deputati.

Art. 17.

Supplemento di indagini

1. Qualora il Parlamento abbia deliberato il compimento di un supplemento di indagini, il Comitato di cui all'articolo 2, adempiuto l'incarico, presenta una relazione suppletiva scritta.

Art. 18.

Deliberazioni del Parlamento in seduta comune

1. Prima dell'inizio della discussione generale e fino alla conclusione degli interventi del relatore e degli eventuali relatori di minoranza almeno quaranta componenti del Parlamento in seduta comune possono presentare ordini del giorno intesi a formulare proposte in difformità dalle conclusioni del Comitato di cui all'articolo 2.

2. Sulle conclusioni del Comitato e sugli ordini del giorno di cui al comma 1 non è consentita la presentazione di emendamenti.

3. Qualora non siano stati presentati ordini del giorno ai sensi del comma 1 e il Comitato abbia proposto che si deliberi l'archiviazione ovvero che si dichiari non doversi procedere, il Parlamento prende atto delle conclusioni del Comitato.

4. Qualora, in difetto della presentazione di ordini del giorno ai sensi del comma 1, sia stata respinta la proposta formulata dal Comitato di deliberare il compimento di ulteriori indagini intese a stabilire se la competenza in ordine ai fatti per i quali si procede appartenga al Parlamento, si fa luogo a votazione sulla competenza del Parlamento. Ove tale competenza risulti affermata ed altresì nel caso che, sempre in difetto della presentazione di ordini del giorno e comunque in mancanza di altre proposte, sia stata respinta la proposta di dichiarare l'incompetenza del Parlamento o quella di disporre un supplemento di indagini ai fini della decisione sulla messa in stato di accusa, il Presidente sospende la seduta per consentire al Comitato di formulare ulteriori conclusioni.

5. Qualora siano stati presentati ordini del giorno ai sensi del comma 1, sono messe in votazione per prime le proposte di dichiarare l'incompetenza del Parlamento, salvo che non vi siano proposte di deliberare il compimento di ulteriori indagini intese a stabilire se la competenza in ordine ai fatti per i quali si procede appartenga al Parlamento stesso. Sono quindi messe in votazione le proposte di disporre un supplemento di indagini ai fini della decisione sulla messa in stato di accusa. Nel caso di reiezione delle proposte concernenti la competenza e di quelle intese a disporre un supplemento di indagini ai fini della decisione sulla messa in stato di accusa, non si fa luogo a votazioni sulle proposte di dichiarare non doversi procedere e su quelle di deliberare l'archiviazione, le quali si intendono nell'ordine approvate se non siano state formulate altre proposte. Ove siano formulate proposte di deliberare la messa in stato di accusa, sono infine messe in votazione tali proposte, intendendosi la loro reiezione come deliberazione di non doversi procedere.

6. Le votazioni hanno luogo a scrutinio segreto e possono essere disposte per parti separate.

7. La deliberazione di messa in stato di accusa è adottata a maggioranza assoluta dei componenti del Parlamento.

Art. 19.

Trasmissione dell'atto di accusa alla Corte costituzionale

1. Il Presidente della Camera dei deputati, entro due giorni dalla deliberazione del Parlamento, trasmette l'atto di accusa al Presidente della Corte costituzionale, unitamente alla relazione del Comitato di cui all'articolo 2, alle eventuali relazioni di minoranza e agli atti e documenti del procedimento. Comunica altresì il nome dei commissari d'accusa e del Presidente del Collegio d'accusa previsto dall'articolo 18 della legge 25 gennaio 1962, n. 20.

Art. 20.

Divieto di rinvii

1. Quando il Parlamento è riunito in seduta comune per un procedimento di accusa non sono ammessi rinvii, ma soltanto brevi sospensioni della seduta disposte insindacabilmente dal Presidente.

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 21.

Ripartizione delle spese tra le due Camere

1. Le spese per il funzionamento del Comitato di cui all'articolo 2 sono ripartite a metà tra le due Camere.

Art. 22.

Norme transitorie

1. Nella prima legislatura di applicazione del presente regolamento parlamentare l'Ufficio di Presidenza del Comitato di cui all'articolo 2 è costituito dall'Ufficio di Presidenza della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari del Senato della Repubblica.

2. Entro venti giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento il Presidente del Senato della Repubblica e il Presidente della camera dei deputati formano gli elenchi di cui al comma 4 dell'articolo 3 e li trasmettono al Presidente del Comitato.

Art. 23.

Abrogazione del precedente regolamento parlamentare per i procedimenti di accusa

1. È abrogato il regolamento parlamentare per i procedimenti di accusa approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 14 luglio 1961 e dal Senato della Repubblica nella seduta del 20 luglio 1961 e successivamente modificato dal Senato della Repubblica nella seduta del 7 febbraio 1979 e dalla Camera dei deputati nella seduta del 14 marzo 1979.

Art. 24.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento parlamentare entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo unico delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Nota all'art. 1:

Il testo dell'art. 135 della Costituzione è il seguente:

«Art. 135. — La Corte costituzionale è composta di quindici giudici nominati per un terzo dal Presidente della Repubblica, per un terzo dal Parlamento in seduta comune e per un terzo dalle supreme magistrature ordinaria ed amministrative.

I giudici della Corte costituzionale sono scelti fra i magistrati anche a riposo delle giurisdizioni superiori ordinaria ed amministrative, i professori ordinari di università in materie giuridiche e gli avvocati dopo venti anni di esercizio.

I giudici della Corte costituzionale sono nominati per nove anni, decorrenti per ciascuno di essi dal giorno del giuramento, e non possono essere nuovamente nominati.

Alla scadenza del termine il giudice costituzionale cessa dalla carica e dall'esercizio delle funzioni.

La Corte elegge tra i suoi componenti, secondo le norme stabilite dalla legge, il Presidente, che rimane in carica per un triennio, ed è rieleggibile, fermi in ogni caso i termini di scadenza dall'ufficio di giudice.

L'ufficio di giudice della Corte è incompatibile con quello di membro del Parlamento, di un consiglio regionale, con l'esercizio della professione di avvocato e con ogni carica ed ufficio indicati dalla legge.

Nei giudizi d'accusa contro il Presidente della Repubblica intervengono, oltre i giudici ordinari della Corte, sedici membri tratti a sorte da un elenco di cittadini aventi i requisiti per l'eleggibilità a senatore, che il Parlamento compila ogni nove anni mediante elezione con le stesse modalità stabilite per la nomina dei giudici ordinari».

Nota all'art. 2:

Il testo dell'art. 12 della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1, come sostituito dall'art. 3 della legge costituzionale 16 gennaio 1989, n.1, è il seguente:

«Art. 12. — 1. La deliberazione sulla messa in stato di accusa del Presidente della Repubblica per i reati di alto tradimento e di attentato alla Costituzione è adottata dal Parlamento in seduta comune su relazione di un comitato formato dai componenti della giunta del Senato della Repubblica e da quelli della giunta della Camera dei deputati competenti per le autorizzazioni a procedere in base ai rispettivi regolamenti.

2. Il comitato di cui al comma 1 è presieduto dal presidente della giunta del Senato della Repubblica o dal presidente della giunta della Camera dei deputati, che si alternano per ciascuna legislatura.

3. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche alle ipotesi di concorso del Presidente del Consiglio dei Ministri, di Ministri nonché di altri soggetti nei reati previsti dall'art. 90 della Costituzione.

4. Quando sia deliberata la messa in stato di accusa del Presidente della Repubblica, la Corte costituzionale può disporne la sospensione dalla carica».

Nota all'art. 6:

Il testo dell'art. 13 della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1, come modificato dall'art. 12 della legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1, è il seguente:

«Art. 13. — Il Parlamento in seduta comune, nel porre in istato di accusa il Presidente della Repubblica, elegge, anche tra i suoi componenti, uno o più commissari per sostenere l'accusa

I commissari esercitano davanti alla Corte le funzioni di pubblico ministero e hanno facoltà di assistere a tutti gli atti istruttori».

Nota agli articoli 8, 9 e 11:

Il testo dell'art. 90 della Costituzione è il seguente:

«Art. 90. — Il Presidente della Repubblica non è responsabile degli atti compiuti nell'esercizio delle sue funzioni, tranne che per alto tradimento o per attentato alla Costituzione.

In tali casi è messo in stato di accusa dal Parlamento in seduta comune, a maggioranza assoluta dei suoi membri».

Nota all'art. 19:

Il testo dell'art. 18 della legge 25 gennaio 1962, n. 20, è il seguente:

«Art. 18 *(Costituzione del collegio d'accusa. Commissari delegati)*. — Quando i commissari eletti dal Parlamento per sostenere l'accusa a norma dell'art. 13 della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1, sono più di due, essi subito dopo la loro elezione, si costituiscono in collegio d'accusa eleggendo fra loro il presidente.

Il collegio di accusa può nominare tra i suoi componenti uno o più commissari delegati a prendere la parola nel dibattimento e a formulare le richieste secondo l'atto d'accusa e le deliberazioni del collegio stesso».

89A2933

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEI TRASPORTI

Determinazione delle zone soggette a limitazioni circostanti gli aeroporti di Catania Fontanarossa, Napoli Capodichino e Olbia - Costa Smeralda.

Giusto quanto previsto dall'art. 715-*ter* della legge 4 febbraio 1963, n. 58, che apporta aggiunte e modifiche agli articoli dal 714 al 717 del codice della navigazione, è stata disposta la pubblicazione delle mappe relative alle limitazioni delle costruzioni e degli impianti nelle zone circostanti l'aeroporto di Catania Fontanarossa mediante deposito per sessanta giorni consecutivi a decorrere dal 1° luglio 1989 negli uffici dei comuni di Catania; Belpasso, Misterbianco, Motta Sant'Anastasia, Paternò (provincia di Catania).

Nel termine prescritto di giorni centoventi da quello del deposito delle mappe anzidette negli uffici comunali, chiunque vi abbia interesse puo con atto notificato al Ministro dei trasporti produrre opposizione alla zona soggetta a limitazione che lo riguarda e al decreto ministeriale (previsto dall'art. 714-*bis* del codice della navigazione) in data 12 giugno 1967, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 156 del 24 giugno 1967.

Giusto quanto previsto dall'art. 715-*ter* della legge 4 febbraio 1963, n. 58, che apporta aggiunte e modifiche agli articoli dal 714 al 717 del codice della navigazione, è stata disposta la pubblicazione delle mappe relative alle limitazioni delle costruzioni e degli impianti nelle zone circostanti l'aeroporto di Napoli-Capodichino mediante deposito per sessanta giorni consecutivi a decorrere dal 1° luglio 1989 negli uffici dei comuni di Napoli; Acerra, Afragola, Arzano, Brusciano, Cardito, Casalnuovo di Napoli, Casavatore, Casandrino, Casoria, Castelcisterna, Cercola, Frattamaggiore, Grumo Nevano, Mariglianella, Marigliano, Melito, Mugnano di Napoli, Nola, Pollena Trocchia, Pomigliano d'Arco, Pozzuoli, Sant'Anastasia, S. Vitaliano, Volla (provincia di Napoli); San Felice a Cancello (provincia di Caserta).

Nel termine prescritto di giorni centoventi da quello del deposito delle mappe anzidette negli uffici comunali, chiunque vi abbia interesse può con atto notificato al Ministro dei trasporti produrre opposizione alla zona soggetta a limitazione che lo riguarda e ai decreti ministeriali (previsti dall'art. 714-*bis* del codice della navigazione) in data 30 ottobre 1964 e 13 giugno 1966, rispettivamente pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 286 del 19 novembre 1964 e n. 224 del 9 settembre 1966.

Giusto quanto previsto dall'art. 715-*ter* della legge 4 febbraio 1963, n. 58, che apporta aggiunte e modifiche agli articoli dal 714 al 717 del codice della navigazione, è stata disposta la pubblicazione delle mappe relative alle limitazioni delle costruzioni e degli impianti nelle zone circostanti l'aeroporto di Olbia - Costa Smeralda mediante deposito per sessanta giorni consecutivi a decorrere dal 1° luglio 1989 negli uffici dei comuni di Olbia, Loiri, Monti, Telti (provincia di Sassari).

Nel termine prescritto di giorni centoventi da quello del deposito delle mappe anzidette negli uffici comunali, chiunque vi abbia interesse può con atto notificato al Ministro dei trasporti produrre opposizione alla zona soggetta a limitazione che lo riguarda e al decreto ministeriale (previsto dall'art. 714-*bis* del codice della navigazione) in data 10 marzo 1975, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 86 del 1° aprile 1975.

89A2749

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Con decreto ministeriale 16 maggio 1989 in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende sotto specificate, con esclusione delle unità assunte con contratto di formazione lavoro, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per i periodi e per le causali a fianco di ciascuna azienda indicati:

1) *S.p.a. Metalmeccanica del Tirso*, con sede in Nuoro e stabilimento di Bolotana (Nuoro):

periodo: dal 28 dicembre 1987 all'11 febbraio 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 11 febbraio 1988;
primo decreto ministeriale 27 novembre 1985: dal 1° gennaio 1985;
pagamento diretto: si.

2) *S.p.a. Montedipe* (ex *Acna*), con sede in Milano e stabilimenti di Cesano Maderno (Milano), uffici vendita e filiali nazionali e unità di Cengio (Savona):

periodo: dal 30 dicembre 1987 al 31 dicembre 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 21 dicembre 1988;
primo decreto ministeriale 11 marzo 1981: dal 27 ottobre 1980;
pagamento diretto: si.

3) *S.p.a. Pan electric mediterranea*, con sede in Alghero (Sassari) e stabilimenti di Alghero (Sassari), cantieri nazionali, sede amministrativa di Cameri (Novara):

periodo: dal 28 maggio 1988 al 3 ottobre 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 21 dicembre 1988;
primo decreto ministeriale 13 gennaio 1982: dal 1° marzo 1981;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no, amministrazione straordinaria.

4) *S.p.a. Pan electric mediterranea*, con sede in Alghero (Sassari) e per il solo stabilimento di Alghero (Sassari):

periodo: dal 26 maggio 1988 al 27 maggio 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 21 dicembre 1988;
primo decreto ministeriale 13 gennaio 1982: dal 1° marzo 1981;
pagamento diretto: si.

5) *S.p.a. Eko*, con sede in Recanati (Macerata) e stabilimento di Recanati (Macerata):

periodo: dal 21 novembre 1988 al 21 maggio 1989, (ultima proroga);
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - Fallimento del 21 maggio 1986 - CIPI 18 dicembre 1986;
primo decreto ministeriale 30 dicembre 1986: dal 21 maggio 1986;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

6) *S.p.a. Metallotecnica sarda*, con sede in Cagliari e stabilimento di Portoscuso (Cagliari):

periodo: dall'8 febbraio 1988 al 24 giugno 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 3 agosto 1988;
primo decreto ministeriale 9 ottobre 1982: dal 10 febbraio 1982;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no, amministrazione straordinaria.

7) *S.r.l. Quid legno*, con sede in Monteporzio (Pesaro) e stabilimento di Monteporzio (Pesaro):

periodo: dal 3 aprile 1989 all'8 ottobre 1989, (ultima proroga);
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento dell'8 ottobre 1986 - CIPI 3 luglio 1986;
primo decreto ministeriale 27 luglio 1983: dal 1° gennaio 1983;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

8) *S.p.a. C.B.S. - Confezioni Bassetti*, con sede in Milano e stabilimento di Sora (Frosinone):

periodo: dal 2 novembre 1986 al 2 maggio 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 8 aprile 1987;
primo decreto ministeriale 16 aprile 1987: dall'8 giugno 1986;
pagamento diretto: si.

9) *S.p.a. C.B.S. - Confezioni Bassetti*, con sede in Milano e stabilimento di Sora (Frosinone):

periodo: dal 3 maggio 1987 al 7 giugno 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 8 aprile 1987;
primo decreto ministeriale 16 aprile 1987: dall'8 giugno 1986;
pagamento diretto: si.

10) *S.r.l. Giaccaglia*, con sede in Loreto (Ancona) e stabilimento di Loreto (Ancona):

periodo: dal 14 novembre 1988 al 14 maggio 1989;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 18 novembre 1986 - CIPI 6 agosto 1987;
primo decreto ministeriale 18 agosto 1987: dal 18 novembre 1986;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

11) *S.n.c. Lu.Fe.Vi*, con sede in Porto d'Ascoli (Ascoli Piceno) e stabilimento di Porto d'Ascoli (Ascoli Piceno):

periodo: dal 25 gennaio 1988 al 24 luglio 1988;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 28 gennaio 1987 - CIPI 20 luglio 1988;
primo decreto ministeriale 4 agosto 1988: dal 28 gennaio 1987;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

12) *S.n.c. Lu.Fe.Vi*, con sede in Porto d'Ascoli (Ascoli Piceno) e stabilimento di Porto d'Ascoli (Ascoli Piceno):

periodo: dal 25 luglio 1988 al 22 gennaio 1989;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 28 gennaio 1987 - CIPI 20 luglio 1988;
primo decreto ministeriale 4 agosto 1988: dal 28 gennaio 1987;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

13) *S.p.a. Al.Fa.*, con sede in Crotone (Catanzaro) e stabilimento di Crotone (Catanzaro):

periodo: dal 21 novembre 1988 al 21 marzo 1989 (ultima proroga);
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 21 marzo 1986 - CIPI 8 maggio 1986;
primo decreto ministeriale 11 luglio 1984: dal 1° giugno 1983;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

14) *Sintar di Forlini Franco*, con sede in Ascoli Piceno e stabilimento di Ancarano (Teramo):

periodo: dal 25 gennaio 1988 al 24 luglio 1988;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 30 gennaio 1987 - CIPI 6 agosto 1987;
primo decreto ministeriale 6 novembre 1986: dal 21 novembre 1983;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

15) *Alfa S.r.l.* già *S.p.a.*, con sede in Novafeltria (Pesaro) e stabilimento di Talamello (Pesaro):

periodo: dal 30 maggio 1988 al 27 novembre 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 1° dicembre 1988;
primo decreto ministeriale 30 giugno 1987: dal 1° dicembre 1986;
pagamento diretto: si.

16) *S.p.a. Rogin*, con sede in Potenza Picena (Macerata) e stabilimento di Potenza Picena (Macerata):

periodo: dal 16 gennaio 1989 al 19 luglio 1989 (ultima proroga);
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 19 luglio 1986 - CIPI 8 maggio 1986;
primo decreto ministeriale 19 gennaio 1985: dal 30 aprile 1984;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

17) *Soc. Officine meccaniche e ferroviarie del Salento*, con sede in Trepuzzi (Lecce) e stabilimento di Trepuzzi (Lecce):

periodo: dal 30 maggio 1988 al 29 agosto 1988;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 5 maggio 1988;
primo decreto ministeriale 2 marzo 1985: dal 3 settembre 1984;
pagamento diretto: si.

18) *S.p.a. Tessilflora De Angelis*, con sede in Limosano (Campobasso) e stabilimento di Limosano (Campobasso):

periodo: dal 29 maggio 1988 al 27 novembre 1988;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 4 dicembre 1986 - CIPI 18 giugno 1987;
primo decreto ministeriale 8 agosto 1985: dal 29 luglio 1984;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

19) *S.r.l. Melody Guitars*, con sede in Montelupone (Macerata) e stabilimento di Montelupone (Macerata):

periodo: dal 30 ottobre 1988 al 30 aprile 1989;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 28 aprile 1988 - CIPI 21 dicembre 1988;
primo decreto ministeriale 5 gennaio 1989: dal 28 aprile 1988;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

20) *S.a.s. I.C.A. di Enzo Antonioli*, con sede in Crotone (Catanzaro) e stabilimenti di Rocca di Neto e S. Severina (Catanzaro):

periodo: dal 27 febbraio 1989 al 27 agosto 1989;
causale: crisi aziendale - CIPI 21 marzo 1989;
primo decreto ministeriale 12 giugno 1986: dal 2 settembre 1985;
pagamento diretto: si.

21) *S.p.a. Mobilificio Stacchietti*, con sede in Appignano (Macerata) e stabilimento di Appignano (Macerata):

periodo: dal 23 gennaio 1989 al 22 luglio 1989;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 24 gennaio 1987 - CIPI 23 aprile 1987;
primo decreto ministeriale 15 maggio 1987: dal 30 giugno 1986;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

22) *S.r.l. Mobilificio F.lli Bracaccini*, con sede in Appignano (Macerata) e stabilimento di Appignano (Macerata):

periodo: dal 12 settembre 1988 all'11 marzo 1989;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 17 marzo 1987 - CIPI 2 dicembre 1987;
primo decreto ministeriale 16 dicembre 1987: dal 17 marzo 1987;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

23) *S.p.a. Flaminia*, con sede in Fabriano (Ancona) e stabilimento di Fossato di Vico (Ancona):

periodo: dal 6 luglio 1987 al 3 gennaio 1988;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 21 marzo 1989;
prima concessione: dal 6 luglio 1987;
pagamento diretto: si.

24) *S.p.a. Indel*, con sede in Sant'Agata Feltria (Pesaro) e stabilimento di Sant'Agata Feltria (Pesaro):

periodo: dal 23 gennaio 1989 al 22 luglio 1989;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 27 gennaio 1988 - CIPI 20 luglio 1988;
primo decreto ministeriale 4 agosto 1988: dal 27 gennaio 1988;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

25) *Ditta Golden River Sabbatini Mario di Lenti Anna vedova Sabbatini*, con sede in Jesi (Ancona) e stabilimento di Jesi (Ancona):

periodo: dal 5 marzo 1989 al 3 settembre 1989;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 3 marzo 1988 - CIPI 27 ottobre 1988;
primo decreto ministeriale 11 novembre 1988: dal 3 marzo 1988;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

26) *S.p.a. Inteco*, con sede in Tito Scalo (Potenza) e stabilimento di Tito Scalo (Potenza):

periodo: dal 16 maggio 1988 al 13 novembre 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 27 ottobre 1988;
primo decreto ministeriale 11 novembre 1988: dal 16 novembre 1987;
pagamento diretto: si.

27) *S.p.a. Panzani Ponte Liebig*, con sede in Perugia e stabilimenti di Mantova, Ponte San Giovanni (Perugia), Pordenone, Rezzato (Brescia), Rimini (Forlì), sede secondaria di Milano, Tortona (Alessandria):

periodo: dal 1° febbraio 1988 al 1° agosto 1988;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 21 marzo 1989;
prima concessione: dal 1° febbraio 1988;
pagamento diretto: si.

Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto ministeriale 6 aprile 1989, n. 10406/43.

28) *S.p.a. Panzani Ponte Liebig*, con sede in Perugia e stabilimenti di Mantova, Ponte San Giovanni (Perugia), Pordenone, Rezzato (Brescia), Rimini (Forlì), sede secondaria di Milano, Tortona (Alessandria):

periodo: dal 2 agosto 1988 al 29 gennaio 1989;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 21 marzo 1989;
prima concessione: dal 1° febbraio 1988;
pagamento diretto: si.

Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto ministeriale 6 aprile 1989, n. 10406/44.

29) *S.p.a. Vic Italiana*, con sede in Milano e stabilimento di Sassofeltrio (Pesaro):

periodo: dal 29 agosto 1988 al 26 febbraio 1989;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 21 dicembre 1988;
primo decreto ministeriale 5 gennaio 1989: dal 29 febbraio 1988;
pagamento diretto: si.

30) *S.n.c. Marvel*, con sede in Urbania (Pesaro) e stabilimento di Mercatello sul Metauro (Pesaro):

periodo: dal 15 gennaio 1989 al 30 luglio 1989;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 14 luglio 1988 - CIPI 21 marzo 1989;
primo decreto ministeriale 6 aprile 1989: dal 14 luglio 1988;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

31) *S.r.l. Impresa Santamaria - Manutenzioni navali ed industriali*, con sede in Ancona e stabilimento di Ancona:

periodo: dal 30 gennaio 1989 al 29 luglio 1989;
causale: crisi aziendale - CIPI 21 marzo 1989;
primo decreto ministeriale 6 aprile 1989: dal 1° agosto 1988;
pagamento diretto: si.

32) *S.r.l. Laterificio Lucano*, con sede in Lavello (Potenza) e stabilimento di Lavello (Potenza):

periodo: dal 22 febbraio 1989 al 19 agosto 1989;
causale: crisi aziendale - CIPI 21 marzo 1989;
primo decreto ministeriale 6 aprile 1989: dal 22 agosto 1988;
pagamento diretto: si.

33) *S.p.a. C.O.F. - Centro orto frigo*, con sede in Melfi (Potenza) e stabilimento di Melfi (Potenza):

periodo: dal 16 gennaio 1989 al 14 maggio 1989;
causale: riconversione aziendale - CIPI 21 marzo 1989;
primo decreto ministeriale 6 aprile 1989: dal 18 novembre 1988;
pagamento diretto: si.

Si applicano alle aziende sopra elencate le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675, fino al 22 marzo 1988.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani, sono autorizzati, là dove concesso, a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 16 maggio 1989 in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende sotto specificate è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per i periodi e per le causali a fianco di ciascuna azienda indicati:

1) *S.r.l. Sviluppo attività produttive Avellino*, con sede in Avellino e stabilimento di Avellino:

periodo: dal 1° aprile 1989 al 31 maggio 1989;
causale: art. 1 della legge n. 784/80, decreto-legge 1° aprile 1989, n. 119 - CIPI 7 agosto 1981;
primo decreto ministeriale 31 ottobre 1981: dal 13 aprile 1981;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no - GEPI intervento straordinario.

2) *S.r.l. Sviluppo attività produttive Caserta*, con sede in Caserta e stabilimento di Caserta:

periodo: dal 1° aprile 1989 al 31 maggio 1989;
causale: art. 1 della legge n. 784/80, decreto-legge 1° aprile 1989, n. 119 - CIPI 7 agosto 1981;
primo decreto ministeriale 4 novembre 1981: dal 6 aprile 1981;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no - GEPI intervento straordinario.

3) *S.p.a. Sviluppo attività produttive Caserta*, con sede in Caserta e stabilimento di Caserta:

periodo: dal 3 maggio 1989 al 31 maggio 1989;
causale: art. 2 della legge n. 452/87, decreto-legge 1° aprile 1989, n. 119 - CIPI 21 gennaio 1988;
primo decreto ministeriale 6 luglio 1988: dal 2 maggio 1988;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no - GEPI intervento straordinario.

4) *S.r.l. P.A.I. - Promozione attività industriali Lecce*, con sede in Lecce e stabilimento di Lecce:

periodo: dal 1° gennaio 1989 al 31 maggio 1989;
causale: art. 1 della legge n. 784/80, decreto-legge 1° aprile 1989, n. 119 - CIPI 16 dicembre 1981;
primo decreto ministeriale 28 agosto 1981: dal 23 marzo 1981;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no - GEPI intervento straordinario.

5) *S.r.l. P.A.I. - Promozione attività industriali Lecce 1*, con sede in Lecce e stabilimento di Lecce:

periodo: dal 1° gennaio 1989 al 31 maggio 1989;
causale: art. 1 della legge n. 784/80, decreto-legge 1° aprile 1989, n. 119 - CIPI 14 ottobre 1981;
primo decreto ministeriale 28 agosto 1981: dall'8 aprile 1981;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no - GEPI intervento straordinario.

6) *S.r.l. Sviluppo attività industriali Sermoneta*, con sede in Latina e stabilimento di Latina:

periodo: dal 1° aprile 1989 al 31 maggio 1989;
causale: art. 1 della legge n. 784/80, decreto-legge 1° aprile 1989, n. 119 - CIPI 14 ottobre 1981;
primo decreto ministeriale 28 novembre 1981: dal 27 aprile 1981;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no - GEPI intervento straordinario.

7) *S.r.l. Sviluppo attività industriali Sabaudia*, con sede in Latina e stabilimento di Latina:

periodo: dal 1° aprile 1989 al 31 maggio 1989;
causale: art. 1 della legge n. 784/80, decreto-legge 1° aprile 1989, n. 119 - CIPI 14 ottobre 1981;
primo decreto ministeriale 28 novembre 1981: dal 1° giugno 1981;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no - GEPI intervento straordinario.

8) *S.r.l. Sviluppo attività produttive Ponticelli*, con sede in Napoli e stabilimento di Napoli:

periodo: dal 1° aprile 1989 al 31 maggio 1989;
causale: art. 1 della legge n. 784/80, decreto-legge 1° aprile 1989, n. 119 - CIPI 7 agosto 1981;
primo decreto ministeriale 22 febbraio 1982: dal 29 giugno 1981;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no - GEPI intervento straordinario.

9) *S.r.l. Sviluppo attività produttive Giugliano*, con sede in Napoli e stabilimento di Napoli:

periodo: dal 1° aprile 1989 al 31 maggio 1989;
causale: art. 1 della legge n. 784/80, decreto-legge 1° aprile 1989, n. 119 - CIPI 14 ottobre 1981;
primo decreto ministeriale 22 dicembre 1981: dal 1° giugno 1981;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no - GEPI intervento straordinario.

10) *S.r.l. Sviluppo attività produttive*, con sede in Napoli e stabilimento di Napoli:

periodo: dal 1° aprile 1989 al 31 maggio 1989;
causale: art. 1 della legge n. 784/80, decreto-legge 1° aprile 1989, n. 119 - CIPI 16 dicembre 1981;
primo decreto ministeriale 25 febbraio 1982: dal 6 luglio 1981;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no - GEPI intervento straordinario.

11) *S.p.a. Sviluppo attività produttive*, con sede in Napoli e stabilimento di Napoli:

periodo: dal 3 maggio 1989 al 31 maggio 1989;
causale: art. 2 della legge n. 452/87, decreto-legge 1° aprile 1989, n. 119 - CIPI 21 gennaio 1988;
primo decreto ministeriale 6 luglio 1988: dal 2 maggio 1988;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no - GEPI intervento straordinario.

12) *S.r.l. Nuove iniziative per l'occupazione (N.I.O.)*, con sede in Licata (Agrigento) e stabilimento di Licata (Agrigento):

periodo: dal 1° gennaio 1989 al 31 maggio 1989;
causale: art. 1 della legge n. 784/80, decreto-legge 1° aprile 1989, n. 119 - CIPI 14 ottobre 1981;
primo decreto ministeriale 21 dicembre 1981: dal 6 aprile 1981;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no - GEPI intervento straordinario.

13) *S.r.l. Inco - Iniziative calabresi per l'occupazione*, con sede in Praia a Mare (Cosenza) e stabilimento di Praia a Mare (Cosenza):

periodo: dal 1° gennaio 1989 al 31 maggio 1989;
causale: art. 1 della legge n. 784/80, decreto-legge 1° aprile 1989, n. 119 - CIPI 29 gennaio 1981;
primo decreto ministeriale 22 febbraio 1982: dal 30 marzo 1981;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no - GEPI intervento straordinario.

14) *S.r.l. Inco 2 - Iniziative calabresi per l'occupazione Castrovillari 2*, con sede in Castrovillari (Cosenza) e stabilimento di Castrovillari (Cosenza):

periodo: dal 1° gennaio 1989 al 31 maggio 1989;
causale: art. 1 della legge n. 784/80, decreto-legge 1° aprile 1989, n. 119 - CIPI 16 dicembre 1981;
primo decreto ministeriale 25 febbraio 1982: dal 13 aprile 1981;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no - GEPI intervento straordinario.

15) *S.r.l. Inco 1 - Iniziative calabresi per l'occupazione Castrovillari 1*, con sede in Castrovillari (Cosenza) e stabilimento di Castrovillari (Cosenza):

periodo: dal 1° gennaio 1989 al 31 maggio 1989;
causale: art. 1 della legge n. 784/80, decreto-legge 1° aprile 1989, n. 119 - CIPI 16 dicembre 1981;
primo decreto ministeriale 25 febbraio 1982: dal 13 aprile 1981;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no - GEPI intervento straordinario.

16) *S.r.l. Sviluppo attività industriali Rieti*, con sede in Rieti e stabilimento di Rieti:

periodo: dal 1° aprile 1989 al 31 maggio 1989;
causale: art. 1 della legge n. 784/80, decreto-legge 1° aprile 1989, n. 119 - CIPI 16 dicembre 1981;
primo decreto ministeriale 5 febbraio 1982: dal 1° maggio 1981;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no - GEPI intervento straordinario.

17) *S.r.l. P.A.I. - Promozione attività industriali Brindisi*, con sede in Brindisi e stabilimento di Brindisi:

periodo: dal 1° gennaio 1989 al 31 maggio 1989;
causale: art. 1 della legge n. 784/80, decreto-legge 1° aprile 1989, n. 119 - CIPI 7 agosto 1981;
primo decreto ministeriale 22 febbraio 1982: dal 20 luglio 1981;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no - GEPI intervento straordinario.

18) *S.r.l. Sviluppo attività industriali Satin*, con sede in Pomezia (Roma) e stabilimento di Pomezia (Roma):

periodo: dal 1° aprile 1989 al 31 maggio 1989;
causale: art. 1 della legge n. 784/80, decreto-legge 1° aprile 1989, n. 119 - CIPI 16 dicembre 1981;
primo decreto ministeriale 25 febbraio 1982: dal 1° settembre 1981;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no - GEPI intervento straordinario.

19) *S.p.a. Sviluppo attività industriali*, con sede in Pomezia (Roma) e stabilimento di Pomezia (Roma):

periodo: dal 30 maggio 1989 al 31 maggio 1989;
causale: art. 2 della legge n. 452/87, decreto-legge 1° aprile 1989, n. 119 - CIPI 21 gennaio 1988;
primo decreto ministeriale 7 luglio 1988: dal 30 maggio 1988;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no - GEPI intervento straordinario.

20) *S.r.l. N.I.O.V. - Nuove iniziative per l'occupazione Villacidro 1*, con sede in Cagliari e stabilimento di Cagliari:

periodo: dal 1° gennaio 1989 al 31 maggio 1989;
causale: art. 1 della legge n. 784/80, decreto-legge 1° aprile 1989, n. 119 - CIPI 16 dicembre 1981;
primo decreto ministeriale 4 marzo 1982: dal 15 giugno 1981;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no - GEPI intervento straordinario.

21) *S.p.a. N.I.O.V. - Nuove iniziative per l'occupazione Villacidro 1*, con sede in Villacidro (Cagliari) e stabilimento di Villacidro (Cagliari):

periodo: dal 30 maggio 1989 al 31 maggio 1989;
causale: art. 2 della legge n. 452/87, decreto-legge 1° aprile 1989, n. 119 - CIPI 21 gennaio 1988;
primo decreto ministeriale 28 luglio 1988: dal 30 maggio 1988;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no - GEPI intervento straordinario.

22) *S.r.l. Sviluppo attività industriali Anagni*, con sede in Anagni (Frosinone) e stabilimento di Anagni (Frosinone):

periodo: dal 1° aprile 1989 al 31 maggio 1989;
causale: art. 1 della legge n. 784/80, decreto-legge 1° aprile 1989, n. 119 - CIPI 16 dicembre 1981;
primo decreto ministeriale 22 febbraio 1982: dal 22 giugno 1981;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no - GEPI intervento straordinario.

23) *S.p.a. Sviluppo attività industriali Anagni*, con sede in Anagni (Frosinone) e stabilimento di Anagni (Frosinone):

periodo: dal 3 maggio 1989 al 31 maggio 1989;
causale: art. 2 della legge n. 452/87, decreto-legge 1° aprile 1989, n. 119 - CIPI 21 gennaio 1988;
primo decreto ministeriale 21 luglio 1988: dal 2 maggio 1988;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no - GEPI intervento straordinario.

24) *S.r.l. Nisi - Nuove iniziative per lo sviluppo industriale Pomarico*, con sede in Matera e stabilimento di Matera:

periodo: dal 1° gennaio 1989 al 31 maggio 1989;
causale: art. 1 della legge n. 784/80, decreto-legge 1° aprile 1989, n. 119 - CIPI 7 agosto 1981;
primo decreto ministeriale 25 febbraio 1982: dal 20 aprile 1981;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no - GEPI intervento straordinario.

25) *S.r.l. Nisi - Nuove iniziative per lo sviluppo industriale Venosa*, con sede in Venosa (Potenza) e stabilimento di Venosa (Potenza):

periodo: dal 1° gennaio 1989 al 31 maggio 1989;
causale: art. 1 della legge n. 784/80, decreto-legge 1° aprile 1989, n. 119 - CIPI 7 agosto 1981;
primo decreto ministeriale 25 febbraio 1982: dal 6 luglio 1981;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no - GEPI intervento straordinario.

26) *S.p.a. Nisi - Nuove iniziative per lo sviluppo industriale Venosa*, con sede in Venosa (Potenza) e stabilimento di Venosa (Potenza):

periodo: dal 1° maggio 1989 al 31 maggio 1989;
causale: art. 2 della legge n. 452/87, decreto-legge 1° aprile 1989, n. 119 - CIPI 21 gennaio 1988;
primo decreto ministeriale 28 luglio 1988: dal 2 maggio 1988;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no - GEPI intervento straordinario.

27) *S.r.l. Nisi - Nuove iniziative sviluppo industriale Potenza*, con sede in Potenza e stabilimento di Potenza:

periodo: dal 1° gennaio 1989 al 31 maggio 1989;
causale: art. 1 della legge n. 784/80 e n. 143/85, decreto-legge 1° aprile 1989, n. 119 - CIPI 29 gennaio 1981;
primo decreto ministeriale 9 agosto 1982: dal 16 novembre 1981;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no - GEPI intervento straordinario.

28) *S.p.a. Nisi - Nuove iniziative sviluppo industriale Potenza*, con sede in Potenza e stabilimento di Potenza:

periodo: dal 1° maggio 1989 al 31 maggio 1989;
causale: art. 2 della legge n. 452/87, decreto-legge 1° aprile 1989, n. 119 - CIPI 21 gennaio 1988;
primo decreto ministeriale 28 luglio 1988: dal 2 maggio 1988;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no - GEPI intervento straordinario.

29) *S.rl. Nuove attività industriali Chieti - N.A.I.C.*, con sede in Chieti e stabilimento di Chieti:

periodo: dal 1° gennaio 1989 al 31 maggio 1989;
causale: art. 1 della legge n. 784/80, decreto-legge 1° aprile 1989, n. 119 - CIPI 27 febbraio 1981;
primo decreto ministeriale 9 ottobre 1982: dal 1° febbraio 1982;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no - GEPI intervento straordinario.

30) *S.r.l. Industria napoletana*, con sede in Napoli e stabilimento di Napoli:

periodo: dal 1° aprile 1989 al 31 maggio 1989;
causale: art. 1 della legge n. 784/80, decreto-legge 1° aprile 1989, n. 119 - CIPI 5 maggio 1983;
primo decreto ministeriale 17 maggio 1983: dal 14 febbraio 1983;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no - GEPI intervento straordinario.

31) *S.r.l. Sviluppo iniziative campane*, con sede in Caserta e stabilimento di Caserta:

periodo: dal 1° aprile 1989 al 31 maggio 1989;
causale: art. 1 della legge n. 784/80, decreto-legge 1° aprile 1989, n. 119 - CIPI 5 maggio 1983;
primo decreto ministeriale 18 maggio 1983: dal 21 febbraio 1983;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no - GEPI intervento straordinario.

32) *S.r.l. Sviluppo industriale Grumo Nevano*, con sede in Nàpoli e stabilimento di Napoli:

periodo: dal 1° aprile 1989 al 31 maggio 1989;
causale: art. 1 della legge n. 784/80, decreto-legge 1° aprile 1989, n. 119 - CIPI 5 maggio 1983;
primo decreto ministeriale 17 maggio 1983: dal 14 febbraio 1983;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no - GEPI intervento straordinario.

33) *S.p.a. Sviluppo industriale Grumo Nevano*, con sede in Napoli e stabilimento di Napoli:

periodo: dal 3 maggio 1989 al 31 maggio 1989;
causale: art. 2 della legge n. 452/87, decreto-legge 1° aprile 1989, n. 119 - CIPI 21 gennaio 1988;
primo decreto ministeriale 6 luglio 1988: dal 2 maggio 1988;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no - GEPI intervento straordinario.

34) *S.p.a. Nuova azienda campana*, con sede in Napoli e stabilimento di Napoli:

periodo: dal 1° aprile 1989 al 31 maggio 1989;
causale: art. 1 della legge n. 784/80, decreto-legge 1° aprile 1989, n. 119 - CIPI 5 maggio 1983;
primo decreto ministeriale 18 maggio 1983: dal 21 febbraio 1983;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no - GEPI intervento straordinario.

35) *S.r.l. Iniziative vesuviane*, con sede in Giugliano (Napoli) e stabilimento di Giugliano (Napoli):

periodo: dal 1° aprile 1989 al 31 maggio 1989;
causale: art. 1 della legge n. 784/80, decreto-legge 1° aprile 1989, n. 119 - CIPI 5 maggio 1983;
primo decreto ministeriale 17 maggio 1983: dal 28 febbraio 1983;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no - GEPI intervento straordinario.

36) *S.r.l. Industria del Volturno*, con sede in Napoli e stabilimento di Napoli:

periodo: dal 1° aprile 1989 al 31 maggio 1989;
causale: art. 1 della legge n. 784/80, decreto-legge 1° aprile 1989, n. 119 - CIPI 5 maggio 1983;
primo decreto ministeriale 22 febbraio 1982: dal 29 giugno 1981;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no - GEPI intervento straordinario.

37) *S.r.l. Nuova industria Pontina*, con sede in Latina Scalo e stabilimento di Latina Scalo:

periodo: dal 1° aprile 1989 al 31 maggio 1989;
causale: art. 1 della legge n. 784/80 e n. 684/82, decreto-legge 1° aprile 1989, n. 119 - CIPI 5 maggio 1983;
primo decreto ministeriale 25 giugno 1983: dal 14 marzo 1983;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no - GEPI intervento straordinario.

38) *S.p.a. Nuova industria Pontina*, con sede in Latina e stabilimento di Latina:

periodo: dal 17 aprile 1989 al 31 maggio 1989;
causale: art. 2 della legge n. 452/87, decreto-legge 1° aprile 1989, n. 119 - CIPI 21 gennaio 1988;
primo decreto ministeriale 7 luglio 1988: dal 16 aprile 1988;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no - GEPI intervento straordinario.

39) *S.r.l. A.I.A. - Attività industrie abruzzesi*, con sede in Roseto degli Abruzzi (Teramo) e stabilimento di Roseto degli Abruzzi (Teramo):

periodo: dal 1° aprile 1989 al 31 maggio 1989;
causale: art. 1 della legge n. 784/80 e n. 684/82, decreto-legge 1° aprile 1989, n. 119 - CIPI 5 maggio 1983;
primo decreto ministeriale 1° luglio 1983: dal 14 febbraio 1983;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no - GEPI intervento straordinario.

40) *S.r.l. N.I.T. - Nuove iniziative termane*, con sede in Roseto degli Abruzzi (Teramo) e stabilimento di Roseto degli Abruzzi (Teramo):

periodo: dal 1° aprile 1989 al 31 maggio 1989;
causale: art. 1 della legge n. 784/80 e n. 684/82, decreto-legge 1° aprile 1989, n. 119 - CIPI 5 maggio 1983;
primo decreto ministeriale 1° luglio 1983: dal 14 marzo 1983;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no - GEPI intervento straordinario.

41) *S.r.l. P.A.T. - Promozione attività Teramo*, con sede in Roseto degli Abruzzi (Teramo) e stabilimento di Roseto degli Abruzzi (Teramo):

periodo: dal 1° aprile 1989 al 31 maggio 1989;
causale: art. 1 della legge n. 784/80 e n. 684/82, decreto-legge 1° aprile 1989, n. 119 - CIPI 5 maggio 1983;
primo decreto ministeriale 26 luglio 1983: dal 14 febbraio 1983;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no - GEPI intervento straordinario.

42) *S.r.l. S.V.I.C. - Sviluppo iniziative cosentine*, con sede in Rende (Cosenza) e stabilimento di Rende (Cosenza):

periodo: dal 1° gennaio 1989 al 31 maggio 1989;
causale: art. 1 della legge n. 784/80, decreto-legge 1° aprile 1989, n. 119 - CIPI 5 maggio 1983;
primo decreto ministeriale 20 ottobre 1983: dal 28 febbraio 1983;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no - GEPI intervento straordinario.

43) *S.r.l. Idris, ex Valdadige laterizi*, con sede in Pomarico (Matera) e stabilimento di Pomarico (Matera):

periodo: dal 1° gennaio 1989 al 31 maggio 1989;
causale: art. 1 della legge n. 784/80 e n. 684/82, decreto-legge 1° aprile 1989, n. 119 - CIPI 5 maggio 1983;
primo decreto ministeriale 26 luglio 1983: dal 17 dicembre 1982;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no - GEPI intervento straordinario.

44) *S.r.l. - Iniziative del Basento*, con sede in in Pomarico (Matera) e stabilimento di Pomarico (Matera):

periodo: dal 1° gennaio 1989 al 31 maggio 1989;
causale: art. 1 della legge n. 784/80 e n. 684/82, decreto-legge 1° aprile 1989, n. 119 - CIPI 5 maggio 1983;
primo decreto ministeriale 28 luglio 1983: dal 21 febbraio 1983;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no - GEPI intervento straordinario.

45) *S.r.l. Iniziative Apuliane*, con sede in Bari e stabilimento di Bari:

periodo: dal 1° gennaio 1989 al 31 maggio 1989;
causale: art. 1 della legge n. 784/80 e n. 684/82, decreto-legge 1° aprile 1989, n. 119 - CIPI 26 luglio 1983;
primo decreto ministeriale 26 luglio 1983: dal 14 febbraio 1983;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no - GEPI intervento straordinario.

46) *S.p.a. Iniziative Apuliane*, con sede in Bitonto (Bari) e stabilimento di Bitonto (Bari):

periodo: dal 12 aprile 1989 al 31 maggio 1989;
causale: art. 2 della legge n. 452/87, decreto-legge 1° aprile 1989, n. 119 - CIPI 21 gennaio 1988;
primo decreto ministeriale 7 luglio 1988: dall'11 aprile 1988;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no - GEPI intervento straordinario.

47) *S.r.l. Iniziativa siciliana*, con sede in Agrigento e stabilimento di Agrigento:

periodo: dal 1° gennaio 1989 al 31 maggio 1989;
causale: art. 1 della legge n. 784/80 e n. 684/82, decreto-legge 1° aprile 1989, n. 119 - CIPI 16 dicembre 1981;
primo decreto ministeriale 25 febbraio 1982: dal 13 aprile 1981;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no - GEPI intervento straordinario.

48) *S.r.l. Iniziative Valle del Sacco*, con sede in Frosinone e stabilimento di Frosinone:

periodo: dal 1° aprile 1989 al 31 maggio 1989;
causale: art. 1 della legge n. 784/80 e n. 684/82, decreto-legge 1° aprile 1989, n. 119 - CIPI 5 maggio 1983;
primo decreto ministeriale 20 ottobre 1983: dal 13 giugno 1983;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no - GEPI intervento straordinario.

49) *S.r.l. Sila 82*, con sede in Rende (Cosenza) e stabilimento di Rende (Cosenza):

periodo: dal 1° gennaio 1989 al 31 maggio 1989;
causale: art. 1 della legge n. 784/80, decreto-legge 1° aprile 1989, n. 119 - CIPI 5 maggio 1983;
primo decreto ministeriale 20 ottobre 1983: dall'11 aprile 1983;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no - GEPI intervento straordinario.

50) *S.r.l. industrie del Tirreno*, con sede in Praia a Mare (Cosenza) e stabilimento di Praia a Mare (Cosenza):

periodo: dal 1° gennaio 1989 al 31 maggio 1989;
causale: art. 1 della legge n. 784/80, decreto-legge 1° aprile 1989, n. 119 - CIPI 29 luglio 1982;
primo decreto ministeriale 13 aprile 1984: dal 1° gennaio 1984;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no - GEPI intervento straordinario.

51) *S.r.l. Nuove industrie cosentine*, con sede in Rende (Cosenza) e stabilimento di Rende (Cosenza):

periodo: dal 1° gennaio 1989 al 31 maggio 1989;
causale: art. 1 della legge n. 784/80, decreto-legge 1° aprile 1989, n. 119 - CIPI 5 maggio 1983;
primo decreto ministeriale 20 ottobre 1983: dal 28 febbraio 1983;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no - GEPI intervento straordinario.

52) *S.r.l. Sarda Deriver*, con sede in Siniscola (Nuoro) e stabilimento di Siniscola (Nuoro):

periodo: dal 1° gennaio 1989 al 31 maggio 1989;
causale: art. 1 della legge n. 784/80 e n. 684/82, decreto-legge 1° aprile 1989, n. 119 - CIPI 5 maggio 1983;
primo decreto ministeriale 20 ottobre 1983: dall'11 aprile 1983;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no - GEPI intervento straordinario.

53) *S.r.l. Società Irpina*, con sede in Avellino e stabilimento di Avellino:

periodo: dal 1° aprile 1989 al 31 maggio 1989;
causale: art. 1 della legge n. 784/80, decreto-legge 1° aprile 1989, n. 119 - CIPI 5 maggio 1983;
primo decreto ministeriale 26 novembre 1983: dal 23 maggio 1983;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no - GEPI intervento straordinario.

54) *S.p.a. Società Irpina*, con sede in Atripalda (Avellino) e stabilimento di Atripalda (Avellino):

periodo: dal 3 maggio 1989 al 31 maggio 1989;
causale: art. 2 della legge n. 452/87, decreto-legge 1° aprile 1989, n. 119 - CIPI 21 gennaio 1988;
primo decreto ministeriale 6 luglio 1988: dal 2 maggio 1988;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no - GEPI intervento straordinario.

55) *S.r.l. Svap Umbria*, con sede in Spoleto (Perugia) e stabilimento di Spoleto (Perugia):

periodo: dal 1° gennaio 1989 al 31 maggio 1989;
causale: art. 1 della legge n. 784/80, decreto-legge 1° aprile 1989, n. 119 - CIPI 30 marzo 1983;
primo decreto ministeriale 30 gennaio 1984: dal 13 giugno 1983;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no - GEPI intervento straordinario.

56) *S.r.l. Lameziana industrie*, con sede in ex Catanzaro ora Rende (Cosenza) e stabilimento di ex Catanzaro ora Rende (Cosenza):

periodo: dal 1° gennaio 1989 al 31 maggio 1989;
causale: art. 1 della legge n. 784/80, decreto-legge 1° aprile 1989, n. 119 - CIPI 5 maggio 1983;
primo decreto ministeriale 30 gennaio 1984: dal 28 marzo 1983;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no - GEPI intervento straordinario.

57) *S.r.l. Sviluppo meridionale*, con sede in ex Catanzaro ora Rende (Cosenza) e stabilimento di ex Catanzaro ora Rende (Cosenza):

periodo: dal 1° gennaio 1989 al 31 maggio 1989;
causale: art. 1 della legge n. 784/80, decreto-legge 1° aprile 1989, n. 119 - CIPI 5 maggio 1983;
primo decreto ministeriale 30 dicembre 1984: dal 21 marzo 1983;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no - GEPI intervento straordinario.

58) *S.r.l. Svilppo meridionale*, con sede in ex Catanzaro ora Rende (Cosenza) e stabilimento di Rende (Cosenza):

periodo: dal 10 maggio 1989 al 31 maggio 1989;
causale: art. 2 della legge n. 452/87, decreto-legge 1° aprile 1989, n. 119 - CIPI 21 gennaio 1988;
primo decreto ministeriale 9 novembre 1988: dal 9 maggio 1988;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no - GEPI intervento straordinario.

59) *S.r.l. Industria cavese*, con sede in Salerno e stabilimento di Salerno:

periodo: dal 1° aprile 1989 al 31 maggio 1989;
causale: art. 1 della legge n. 784/80, decreto-legge 1° aprile 1989, n. 119 - CIPI 28 settembre 1982;
primo decreto ministeriale 27 marzo 1984: dal 1° settembre 1983;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no - GEPI intervento straordinario.

60) *S.p.a. Industria cavese*, con sede in Salerno e stabilimento di Salerno:

periodo: dal 3 maggio 1989 al 31 maggio 1989;
causale: art. 2 della legge n. 452/87, decreto-legge 1° aprile 1989, n. 119 - CIPI 21 gennaio 1988;
primo decreto ministeriale 6 luglio 1988: dal 2 maggio 1988;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no - GEPI intervento straordinario

61) *S.r.l. Nuove attività ind.li Chieti 1 - N.A.I.C. 1*, con sede in Chieti e stabilimento di Chieti:

periodo: dal 1° gennaio 1989 al 31 maggio 1989;
causale: art. 1 della legge n. 784/80, decreto-legge 1° aprile 1989, n. 119 - CIPI 27 febbraio 1981;
primo decreto ministeriale 27 marzo 1983: dal 4 luglio 1983;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no - GEPI intervento straordinario.

62) *S.p.a. Nuove attività ind.li Chieti 1 - N.A.I.C. 1*, con sede in Chieti e stabilimento di Chieti:

periodo: dal 30 maggio 1989 al 31 maggio 1989;
causale: art. 2 della legge n. 452/87, decreto-legge 1° aprile 1989, n. 119 - CIPI 21 gennaio 1988;
primo decreto ministeriale 21 luglio 1988: dal 30 maggio 1988;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no - GEPI intervento straordinario.

63) *S.r.l. Azienda dell'Adriatico*, con sede in Bitonto (Bari) e stabilimento di Bitonto (Bari):

periodo: dal 1° gennaio 1989 al 31 maggio 1989;
causale: art. 1 della legge n. 784/80 e n. 684/82, decreto-legge 1° aprile 1989, n. 119 - CIPI 28 settembre 1982;
primo decreto ministeriale 28 marzo 1984: dal 26 dicembre 1983;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no - GEPI intervento straordinario.

64) *S.p.a. Azienda dell'Adriatico*, con sede in Bitonto (Bari) e stabilimento di Bitonto (Bari):

periodo: dal 12 aprile 1989 al 31 maggio 1989;
causale: art. 2 della legge n. 452/87, decreto-legge 1° aprile 1989, n. 119 - CIPI 21 gennaio 1988;
primo decreto ministeriale 7 luglio 1988: dall'11 aprile 1988;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no - GEPI intervento straordinario.

65) *S.r.l. N.I.O.S. - Nuove iniz. per l'occup. in Sardegna*, con sede in Sassari e stabilimento di Sassari:

periodo: dal 1° gennaio 1989 al 31 maggio 1989;
causale: art. 1 della legge n. 784/80, decreto-legge 1° aprile 1989, n. 119 - CIPI 29 gennaio 1981;
primo decreto ministeriale 27 marzo 1984: dal 18 luglio 1983;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no - GEPI intervento straordinario.

66) *S.r.l. Sabina industrie*, con sede in Rieti e stabilimento di Rieti:

periodo: dal 1° aprile 1989 al 31 maggio 1989;
causale: art. 1 della legge n. 784/80 e n. 684/82, decreto-legge 1° aprile 1989, n. 119 - CIPI 28 settembre 1982;
primo decreto ministeriale 27 marzo 1984: dal 21 febbraio 1983;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no - GEPI intervento straordinario.

67) *S.p.a. Sabina industrie*, con sede in Rieti e stabilimento di Rieti:

periodo: dal 19 aprile 1989 al 31 maggio 1989;
causale: art. 2 della legge n. 452/87, decreto-legge 1° aprile 1989, n. 119 - CIPI 21 gennaio 1988;
primo decreto ministeriale 7 luglio 1988: dal 18 aprile 1988;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no - GEPI intervento straordinario.

68) *S.r.l. Icel - Iniziative casertane per l'elettronica*, con sede in Caserta e stabilimento di Caserta:

periodo: dal 1° aprile 1989 al 31 maggio 1989;
causale: art. 1 della legge n. 784/80 e n. 63/82, decreto-legge 1° aprile 1989, n. 119 - CIPI 8 giugno 1983;
primo decreto ministeriale 24 dicembre 1984: dal 2 luglio 1984;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no - GEPI intervento straordinario.

69) *S.r.l. I.F.E.L. - Iniz.va frusinate per l'elettronica*, con sede in Frosinone e stabilimento di Frosinone:

periodo: dal 1° aprile 1989 al 31 maggio 1989;
causale: art. 1 della legge n. 784/80 e n. 63/82, decreto-legge 1° aprile 1989, n. 119 - CIPI 9 febbraio 1984;
primo decreto ministeriale 4 luglio 1985: dal 30 luglio 1984;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no - GEPI intervento straordinario.

70) *S.r.l. Pallanza*, con sede in Verbania Pallanza (Novara) e stabilimento di Verbania Pallanza (Novara):

periodo: dal 1° gennaio 1989 al 31 maggio 1989;
causale: art. 1 della legge n. 784/80 e n. 193/84, decreto-legge 1° aprile 1989, n. 119 - CIPI 3 agosto 1984;
primo decreto ministeriale 7 marzo 1986: dal 10 giugno 1985;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no - GEPI intervento straordinario.

71) *S.r.l. Società promozione reimpiego pontina*, con sede in Latina e stabilimento di Latina:

periodo: dal 1° aprile 1989 al 31 maggio 1989;
causale: art. 1 della legge n. 784/80 e n. 143/85, decreto-legge 1° aprile 1989, n. 119 - CIPI 2 maggio 1985;
primo decreto ministeriale 27 dicembre 1985: dal 1° luglio 1985;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no - GEPI intervento straordinario.

72) *S.r.l. Promozione reimpiego*, con sede in Terni e stabilimento di Terni:

periodo: dal 1° gennaio 1989 al 31 maggio 1989;
causale: art. 1 della legge n. 784/80 e n. 143/85, decreto-legge 1° aprile 1989, n. 119 - CIPI 2 maggio 1985;
primo decreto ministeriale 27 dicembre 1985: dall'8 luglio 1985;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no - GEPI intervento straordinario.

73) *S.r.l. Romana industrie elettroniche - R.I.E.*, con sede in Roma e stabilimento di Roma:

periodo: dal 1° aprile 1989 al 31 maggio 1989;
causale: art. 1 della legge n. 784/80 e legge n. 63/82, decreto-legge 1° aprile 1989, n. 119 - CIPI 30 novembre 1983;
primo decreto ministeriale 27 dicembre 1985: dal 15 luglio 1985;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no - GEPI intervento straordinario.

74) *S.r.l. Promozione reimpiego Salerno*, con sede in Salerno e stabilimento di Salerno:

periodo: dal 1° aprile 1989 al 31 maggio 1989;
causale: art. 1 della legge n. 784/80, decreto-legge 1° aprile 1989, n. 119 - CIPI 2 maggio 1985;
primo decreto ministeriale 25 marzo 1986: dal 18 novembre 1985;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no - GEPI intervento straordinario.

75) *S.r.l. Promozione reimpiego Arezzo*, con sede in Arezzo e stabilimento di Arezzo:

periodo: dal 1° gennaio 1989 al 31 maggio 1989;
causale: art. 1 della legge n. 784/80 e legge n. 143/85, decreto-legge 1° aprile 1989, n. 119 - CIPI 2 maggio 1985;
primo decreto ministeriale 15 aprile 1986: dal 30 settembre 1985;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no - GEPI intervento straordinario.

76) *S.p.a Iniziative reimpiego Sulmona*, con sede in Sulmona (L'Aquila) e stabilimento di Sulmona (L'Aquila):

periodo: dal 12 aprile 1989 al 31 maggio 1989;
causale: art. 2 della legge n. 452/87, decreto-legge 1° aprile 1989, n. 119 - CIPI 21 gennaio 1988;
primo decreto ministeriale 7 luglio 1988: dall'11 aprile 1988;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no - GEPI intervento straordinario.

77) *S.p.a. Azienda di reimpiego Palermo*, con sede in Palermo e stabilimento di Palermo:

periodo: dal 3 maggio 1989 al 31 maggio 1989;
causale: art. 2 della legge n. 452/87, decreto-legge 1° aprile 1989, n. 119 - CIPI 21 gennaio 1988;
primo decreto ministeriale 28 luglio 1988 dal 30 maggio 1988;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no - GEPI intervento straordinario.

78) *S.p.a Sirt - Sviluppo iniziative reimpiego Termoli*, con sede in Termoli (Campobasso) e stabilimento di Termoli (Campobasso):

periodo: dal 3 maggio 1989 al 31 maggio 1989;
causale: art. 2 della legge n. 452/87, decreto-legge 1° aprile 1989, n. 119 - CIPI 21 gennaio 1988;
primo decreto ministeriale 9 novembre 1988: dal 2 maggio 1988;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no - GEPI intervento straordinario.

Con decreto ministeriale 16 maggio 1989 in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende sotto specificate, con esclusione delle unità assunte con contratto di formazione lavoro, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per i periodi e per le causali a fianco di ciascuna azienda indicati:

1) *S.p.a. I.O.R. - Industrie ottiche riunite*, con sede in Marghera (Vicenza) e stabilimento di Marghera (Venezia):

periodo: dal 30 maggio 1988 al 27 novembre 1988;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 27 ottobre 1988;
primo decreto ministeriale 6 luglio 1984: dal 5 dicembre 1983;
pagamento diretto: si.

2) *S.p.a. Zolu*, con sede in Fara Vicentino (Vicenza), e stabilimenti di Breganze (Vicenza) e Fara Vicentino (Vicenza):

periodo: dal 16 maggio 1988 al 12 novembre 1988;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI: 1° dicembre 1988
primo decreto ministeriale 14 giugno 1984: dal 21 novembre 1983;
pagamento diretto: si.

3) *Ditta Munari pelletterie di Munari Tarcisio*, con sede in Teolo (Padova) e stabilimento di Teolo (Padova):

periodo: dal 1° marzo 1987 al 2 agosto 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 14 giugno 1988;
primo decreto ministeriale 15 luglio 1986: dal 29 agosto 1985;
pagamento diretto: si.

4) *S.r.l. Altana*, con sede in Pramaggiore (Venezia) e stabilimento di Pramaggiore (Venezia):

periodo: dal 10 novembre 1986 al 10 maggio 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 22 dicembre 1987:
primo decreto ministeriale 4 gennaio 1988: dal 12 maggio 1986;
pagamento diretto: si.

5) *S.r.l. Emmepi*, con sede in Castelnuovo del Garda (Verona) e stabilimento di Castelnuovo del Garda (Verona):

periodo: dal 13 aprile 1988 al 16 ottobre 1988;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 16 ottobre 1986 - CIPI 24 marzo 1988;
primo decreto ministeriale 26 maggio 1986: dal 3 settembre 1984;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

6) *Ditta Gallana Severino Danilo - Costruzioni meccaniche*, con sede in Villa Estense (Padova) e stabilimento di Villa Estense (Padova):

periodo: dal 24 ottobre 1988 al 23 aprile 1989;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 24 aprile 1987 - CIPI 5 maggio 1988;
primo decreto ministeriale 19 maggio 1988: dal 24 aprile 1987;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

7) *S.p.a. Lifg legatoria*, con sede in Resana (Treviso) e stabilimento di Resana (Treviso):

periodo: dal 19 dicembre 1988 al 19 giugno 1989 (ultima proroga);
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 19 giugno 1986 - CIPI 23 aprile 1987;
primo decreto ministeriale 15 maggio 1987: dal 19 giugno 1986;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

8) *S.p.a. Cris di Agordo*, con sede in Agordo (Belluno) e stabilimento di Agordo (Belluno):

periodo: dal 28 dicembre 1987 al 26 giugno 1988;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/1979) - fallimento del 27 giugno 1987 - CIPI 24 marzo 1988;
primo decreto ministeriale 11 aprile 1988: dal 6 aprile 1987;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

9) *S.r.l. Ne-Ma - Officine meccaniche*, con sede in Cadoneghe (Padova) e stabilimento di Cadoneghe (Padova):

periodo: dal 25 aprile 1988 al 23 ottobre 1988;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 25 ottobre 1986 - CIPI 12 febbraio 1987;
primo decreto ministeriale 6 marzo 1987: dal 27 gennaio 1986;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

10) *S.r.l. Ne-Ma - Officine meccaniche*, con sede in Cadoneghe (Padova) e stabilimento di Cadoneghe (Padova):

periodo: dal 24 ottobre 1988 al 23 aprile 1989;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 25 ottobre 1986 - CIPI 12 febbraio 1987;
primo decreto ministeriale: 6 marzo 1987: dal 27 gennaio 1986;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

11) *S.p.a. L.A.I.M. - Lavorazione acciai inossidabili Michieli*, con sede in S. Vendemiano (Treviso) e stabilimento di S. Vendemiano (Treviso):

periodo: dal 12 settembre 1988 al 12 marzo 1989;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 16 marzo 1987 - CIPI 12 febbraio 1987;
primo decreto ministeriale 6 marzo 1987: dal 23 giugno 1986;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

12) *S.p.a. Zetronic*, con sede in Padova e stabilimenti di Padova e Selvazzano Dentro (Padova):

periodo: dal 6 giugno 1988 al 4 dicembre 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 21 dicembre 1988;
primo decreto ministeriale 6 marzo 1987: dal 9 dicembre 1985;
pagamento diretto: si.

13) *S.p.a. Olmar elettrodomestici*, con sede in Cadoneghe (Padova) e stabilimento di Cadoneghe (Padova):

periodo: dal 30 maggio 1988 al 27 novembre 1988;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 28 maggio 1986 - CIPI 6 agosto 1987;
primo decreto ministeriale 18 agosto 1987: dal 27 gennaio 1986;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

14) *S.p.a. Olmar elettrodomestici*, con sede in Cadoneghe (Padova) e stabilimento di Cadoneghe (Padova):

periodo: dal 28 novembre 1988 al 28 maggio 1989 (ultima proroga);
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 28 maggio 1986 - CIPI 6 agosto 1987;
primo decreto ministeriale 18 agosto 1987: dal 27 gennaio 1986;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

15) *S.r.l. Saetta autotrasporti*, con sede in Catania - Unità nazionali:

periodo: dal 1° maggio 1988 al 30 ottobre 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 21 marzo 1989;
primo decreto ministeriale 12 giugno 1987: dal 27 ottobre 1986;
pagamento diretto: si.

16) *Ditta Pegoraro*, con sede in Gambellara (Vicenza) e stabilimento di Gambellara (Vicenza):

periodo: dal 24 ottobre 1988 al 23 aprile 1989;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 30 aprile 1987 - CIPI 18 settembre 1987;
primo decreto ministeriale 30 settembre 1987: dal 20 ottobre 1986;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

17) *S.p.a. Pessi Guttalin*, con sede in Padova e stabilimento di Padova:

periodo: dal 4 luglio 1988 al 31 dicembre 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 21 dicembre 1988;
primo decreto ministeriale 1° luglio 1988: dal 5 gennaio 1987;
pagamento diretto: si.

18) *S.r.l. Cerestar Italia* già *C.P.C. Italia div. Fragd prodotti per l'industria*, con sede in Milano e stabilimento di Castelmassa (Rovigo):

periodo: dal 4 luglio 1988 al 1° gennaio 1989;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 22 dicembre 1987;
primo decreto ministeriale 4 gennaio 1988: dal 5 gennaio 1987;
pagamento diretto: si.

19) *S.p.a. Valman*, con sede in Mezzolombardo (Trento) e stabilimento di Trevignano (Treviso):

periodo: dal 14 febbraio 1988 al 14 agosto 1988;
causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 5 maggio 1988;
primo decreto ministeriale 19 maggio 1988: dal 12 agosto 1987;
pagamento diretto: si.

20) *S.p.a. Calzaturificio D.A.P.*, con sede in Fossò (Venezia) e stabilimento di Fossò (Venezia):

periodo: dal 29 febbraio 1988 al 29 agosto 1988;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 1° dicembre 1988;
primo decreto ministeriale 16 dicembre 1988: dal 1° settembre 1987;
pagamento diretto: si.

21) *S.p.a. Biacor*, con sede in Alessandria e stabilimento di Bottrighe, fraz. di Adria (Rovigo), sede amministrativa e direzione generale in Padova:

periodo: dal 15 agosto 1988 al 12 febbraio 1989;
causale: crisi aziendale - CIPI 1° dicembre 1988;
primo decreto ministeriale 16 dicembre 1988: dal 15 febbraio 1988;
pagamento diretto: si.

Si applicano alle aziende sopra elencate le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675, fino al 22 marzo 1988.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani sono autorizzati, là dove concesso, a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 16 maggio 1989 in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende sotto specificate, con esclusione delle unità assunte con contratto di formazione lavoro, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per i periodi e per le causali a fianco di ciascuna azienda indicati:

1) *S.p.a. Europress*, con sede in Ceprano (Frosinone) e stabilimento di Ceprano (Frosinone):

periodo: dal 15 aprile 1988 al 15 ottobre 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 11 febbraio 1988;
primo decreto ministeriale 4 luglio 1985: dal 15 ottobre 1984;
pagamento diretto: si.

2) *Soc. Giovanni Mencarelli*, con sede in Sermoneta (Latina) e stabilimento di Sermoneta (Latina):

periodo: dal 12 febbraio 1989 al 12 agosto 1989;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 12 febbraio 1988 - CIPI 2 dicembre 1987;
primo decreto ministeriale 6 marzo 1987: dal 5 maggio 1986;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

3) *S.p.a. Industria fusioni speciali - I.F.S.*, con sede in Aprilia (Latina) e stabilimento di Aprilia (Latina):

periodo: dal 2 aprile 1989 al 3 ottobre 1989 (ultima proroga);
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 3 ottobre 1986 - CIPI 12 febbraio 1987;
primo decreto ministeriale 6 marzo 1987: dal 3 ottobre 1986;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

4) *S.r.l Elektron International*, con sede in Aprilia (Latina) e stabilimento di Aprilia (Latina):

periodo: dal 27 marzo 1989 al 1° ottobre 1989 (ultima proroga);
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 1° ottobre 1986 - CIPI 8 aprile 1987;
primo decreto ministeriale 16 aprile 1987: dal 2 aprile 1986;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

5) *S.p.a Nardi sistemi elettronici*, già *M.P.E.* con sede in Aprilia (Latina) e stabilimento di Aprilia (Latina):

periodo: dal 18 luglio 1988 al 14 gennaio 1989;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 27 ottobre 1988;
primo decreto ministeriale 1° luglio 1987: dal 19 gennaio 1987;
pagamento diretto: si.

6) *S.p.a. Industria alimentari Vivi*, con sede in Monterosi (Viterbo) e stabilimento di Monterosi (Viterbo):

periodo: dal 27 febbraio 1989 al 27 agosto 1989;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 2 marzo 1987 - CIPI 18 settembre 1987;
primo decreto ministeriale 30 settembre 1987: dal 2 marzo 1987;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

7) *S.p.a. Co.Me.Ca.*, con sede in Pomezia (Roma) e stabilimento di Pomezia (Roma):

periodo: dal 2 gennaio 1989 al 1° luglio 1989;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 7 luglio 1987 - CIPI 11 febbraio 1988;
primo decreto ministeriale 2 marzo 1988: dal 25 maggio 1987;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

8) *S.p.a. Calzificio del Mezzogiorno*, ora *Dublo*, con sede in Latina Scalo (Latina) e stabilimento di Latina Scalo (Latina):

periodo: dal 7 novembre 1988 al 3 dicembre 1988;
causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 20 luglio 1988;
primo decreto ministeriale 4 agosto 1988: dal 9 dicembre 1987;
pagamento diretto: si.

9) *S.r.l Imac - Ind. manufatti accessori e coperture*, con sede in Roma e stabilimento di Roma:

periodo: dal 14 novembre 1988 al 13 maggio 1989;
causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 1° dicembre 1988;
primo decreto ministeriale 16 dicembre 1988: dal 16 maggio 1988;
pagamento diretto: no.

10) *S.p.a. Cofer*, con sede in Aprilia (Latina) e stabilimento di Aprilia (Latina):

periodo: dal 15 gennaio 1989 al 15 luglio 1989;
causale: crisi aziendale - CIPI 21 marzo 1989;
primo decreto ministeriale 11 aprile 1989: dal 18 luglio 1988;
pagamento diretto: si.

11) *S.p.a. Schwarzenbach sud Italia*, con sede in Vazia (Rieti) e stabilimento di Vazia (Rieti):

periodo: dall'8 gennaio 1989 all'8 luglio 1989;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 21 marzo 1989;
primo decreto ministeriale 11 aprile 1989: dall'11 luglio 1988;
pagamento diretto: si.

Si applicano alle aziende sopra elencate le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675 fino al 22 marzo 1988.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale di previdenza per i giornalisti italiani sono autorizzati, là dove concesso, a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

89A2844

Ammissione dei lavoratori dipendenti dalle aziende del Gruppo Ing. C. Olivetti & C. al trattamento straordinario di integrazione salariale.

Con decreto ministeriale 15 giugno 1989, la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalle sottoelencate aziende del Gruppo Ing. C. Olivetti & C:

1) S.p.a. ing. C. Olivetti & C. - Ivrea (Torino);

2) S.p.a. Alitec - Marcianise (Caserta);

3) S.p.a. Baltea - Ivrea (Torino);

4) S.p.a. Balteadisk - Arnad (Aosta);

5) S.p.a. B.T.R. Elettronica - Milano;

6) S.p.a. Circuiti stampati Italia - Venaria Reale (Torino);

7) S.p.a. CIS - Ivrea (Torino);

8) S.r.l. DA progetti - Roma (successivamente incorporata per fusione nella Tecnotime S.p.a., la quale, a sua volta, ha cambiato denominazione sociale in Dating S.p.a.) - Ivrea (Torino);

9) S.p.a. Dating - Milano (successivamente incorporata per fusione nella Tecnotime S.p.a., la quale, a sua volta, ha cambiato denominazione sociale in Dating S.p.a.) - Ivrea (Torino);

10) S.r.l. Datin impianti - Milano (successivamente incorporata per fusione nella Tecnotime S.p.a., la quale, a sua volta, ha cambiato denominazione sociale in Dating S.p.a.) - Ivrea (Torino);

11) S.p.a. Diaspronsund - Pozzuoli (Napoli);

12) S.r.l. DI.W.S. Plastic - Abbiategrasso (Milano);

13) S.p.a. Elea - Ivrea (Torino);

14) S.p.a. Eleprint - Ivrea (Torino);

15) S.p.a. Indesit elettronica - Ivrea (Torino);

16) S.p.a. Immobiliare Ivrea S. Giovanni - Ivrea (Torino);

17) S.p.a. Lart - Ivrea (Torino);

18) S.p.a. Lexikon - Ivrea (Torino);

19) S.p.a. Mael computer - Carsoli (L'Aquila) (successivamente incorporata per fusione nella Mael S.p.a.);

20) S.p.a. Mael sistemi - Carsoli (L'Aquila) (ora Mael S.p.a., per variazione della denominazione sociale);

21) Manifattura Valle dell'Orco - Ivrea (Torino);

22) S.p.a. Modinform - Marcianise (Caserta);

23) S.p.a. Nord elettronica - Altare (Savona)

24) S.p.a. OCU-PPL - Marcianise (Caserta) (ora Olivetti prodotti industriali S.p.a. per variazione denominazione sociale);

25) S.p.a. Olivetti - Canon industriale - Ivrea (Torino);

26) S.p.a. Olivetti peripheral equipment - Ivrea (Torino);

27) S.p.a. Olivetti synthesis - Ivrea (Torino);

28) S.p.a. Olivetti telecomunicazioni - Pozzuoli (Napoli);

29) S.p.a. Olivetti value services - Ivrea (Torino);

30) S.p.a. Olteco Olivetti telecomunicazioni - Ivrea (Torino);

31) S.p.a. Osai A.B. - Ivrea (Torino);

32) S.p.a. Prodest International - Ivrea (Torino) (sorta con personale precedentemente in forza alla Ing. C. Olivetti & C., S.p.a.);

33) S.p.a. Selin - Genova;

34) S.p.a. S.I.A.B. Italia - Ivrea (Torino);

35) S.p.a. S.O.A.B. - Sistemi automaz. bancaria - Ivrea (Torino) (successivamente incorporata per fusione nella Ing. C. Olivetti & C. S.p.a.);

36) S.p.a. Società gener. elastomeri - Sant'Olcese (Genova);

37) S.p.a. Tecnosafe - Ivrea (Torino);

38) S.p.a. Tecnost - Ivrea (Torino);

39) S.p.a. Tecnotime - Ivrea (Torino); (ora Dating S.p.a., per variazione di denominazione sociale);

40) S.p.a. Tecnotur - Zola Predosa (Bologna);

41) S.p.a. Tecsinter - Ivrea (Torino);

42) Teknecomp - Cavaglia (Vercelli),

è prolungata al 27 novembre 1988.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

89A2937

Proroga della gestione commissariale dell'Istituto italiano di studi cooperativi «Luigi Luzzatti», in Roma

Con decreto ministeriale 9 giugno 1989 i poteri conferiti al sen. Beniamino Finocchiaro, commissario straordinario dell'Istituto italiano di studi cooperativi «Luigi Luzzatti», con sede in Roma, sono stati prorogati fino al 31 dicembre 1989.

89A2936

MINISTERO DELL'AMBIENTE

Riconoscimento della personalità giuridica della fondazione «Cervia - Ambiente», in Cervia

Con decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 1989, registrato alla Corte dei conti il 24 maggio 1989, registro n. 1 Ambiente, foglio n. 201, sulla proposta del Ministro dell'ambiente viene riconosciuta la personalità giuridica ed approvato lo statuto della fondazione «Cervia - Ambiente» in Cervia (Ravenna).

89A2886

AZIENDA DI STATO PER GLI INTERVENTI NEL MERCATO AGRICOLO

Attuazione delle operazioni d'intervento nel mercato dei cereali per la campagna 1989-90

1. In attuazione della regolamentazione comunitaria relativa al mercato dei cereali per la campagna 1989-90, si comunica che le operazioni esecutive d'intervento avverranno sulla scorta delle norme fissate dai relativi regolamenti emanati dalla commissione CEE i cui contenuti sono di seguito esposti.

Per quanto riguarda le modalità esecutive relative ai rapporti tra i conferenti e gli assuntori dei magazzini d'intervento si fa riferimento alle norme e condizioni generali riportate nel decreto ministeriale 12 aprile 1984, pubblicato nel supplemento n. 21 della *Gazzetta Ufficiale* italiana n. 114 del 26 aprile 1984.

In attuazione dell'art. 1, ultimo comma, del sopracitato decreto ministeriale si emanano le norme specifiche relative ai conferimenti di cereali all'intervento.

2. La campagna di commercializzazione cereali ha inizio il 1° luglio 1989 e termina il 30 giugno 1990. I conferimenti all'intervento possono essere effettuati nel periodo da agosto 1989 ad aprile 1990.

3. I prezzi di acquisto per le varie specie cerealicole, a partire dal 1° agosto, sono quelli appresso indicati e pari al 94% del prezzo di intervento:

frumento tenero panificabile ECU 166,88/tonn. = L. 279.204;
frumento tenero, mais ECU 163,61/tonn. = L. 273.729;
frumento duro ECU 238,06/tonn. = L. 398.281;
segale panificabile ECU 163,61/tonn. = L. 273.729;
sorgo, segale, orzo ECU 155,43/tonn. = L. 260.048.

Il prezzo di acquisto del frumento duro si riferisce a prodotto della varietà Cappelli ed assimilati, mentre per le sottoelencate varietà si applicano i prezzi a fianco di ciascuna indicati:

Grifoni L. 363.369/tonn.;
Timilie, Marzuoli, Neri di Sicilia L. 333.804/tonn.;
Durtal, Rikita e Tomclair L. 296.847/tonn.

4. I prezzi base di acquisto sono suscettibili delle maggiorazioni e detrazioni per effettive caratteristiche riportate nelle allegate tabelle *A* e *B* calcolate applicando le percentuali previste dal prezzo base di acquisto nonché della maggiorazione mensile riportata nella tabella *C* in relazione al mese di consegna del prodotto da parte del venditore.

5. Per l'ammissibilità all'intervento i cereali indicati al punto 3 devono:

essere stati raccolti nella Comunità;
essere offerti dai detentori in lotti omogenei di un minimo di 10 tonnellate per il frumento duro e di 80 tonnellate per gli altri cereali;
essere di prodotto sano, leale e mercantile secondo le norme comunitarie e presentare i requisiti minimi riportati nella tabella *B*.

6. Il pagamento dei cereali conferiti all'intervento viene effettuato attraverso l'ente assuntore fra il centodecimo ed il centoquindicesimo giorno dalla presa in carico.

TABELLA *A*

REQUISITI MINIMI CHE DEVONO PRESENTARE I CEREALI PER ESSERE AMMESSI ALL'INTERVENTO

	Frumento duro	Frumento tenero	Segala	Orzo	Granturco	Sorgo
A. Tenore massimo di umidità	14,5 %	14,5 %	14,5 %	14,5 %	14,5 %	14,5 %
B. Percentuale massima degli elementi che non sono cereali di base di qualità perfetta	12 %	12 %	12 %	12 %	12 %	12 %
di cui:						
1) chicchi spezzati	6 %	5 %	5 %	5 %	10 %	10 %
2) impurità relative ai chicchi (diverse da quelle di cui al punto 3)	5 %	12 %	5 %	12 %	5 %	5 %
di cui:						
a) chicchi striminsiti						
b) altri cereali	3 %	}		} 5 %		
c) chicchi attaccati da parassiti		} 5 %		}		
d) chicchi che presentano colorazioni del germe		}				
e) chicchi scaldati per essiccamento	0,50%	3 %	3 %	3 %	3 %	3 %
3) chicchi volpati e/o colpiti da fusariosi	5 %					
di cui:						
chicchi colpiti da fusariosi	1,5%					
4) chicchi germinati	4 %	6 %	6 %	6 %	6 %	6 %
5) impurità varie (Scharzbesarz)	3 %	3 %	3 %	3 %	3 %	3 %
di cui:						
a) semi estranei						
nocivi						
altri	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%
b) chicchi svariati						
chicchi deteriorati da riscaldamento spontaneo e da essiccazione troppo rapida	0,05%					
altri						
c) impurità propriamente dette						
d) pule						
e) segala cornuta	0,05%	0,05%	0,05%			
f) chicchi cariati						
g) insetti morti e frammenti di insetti						
C. Percentuale massima di chicchi bianconati, anche parzialmente	40 %					
D. Tenore massimo di tannino						1 % (1)
E. Peso specifico minimo	78 Kg/hl	72 Kg/hl	68 Kg/hl	63 Kg/hl (*)		
F. Tasso di proteine	11, 5% (*)					
G. Tempo di caduta	220					

(*) Percentuale calcolata sulla sostanza secca.
(1) Fatto salvo l'art. 112, primo comma, dell'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, per quanto concerne l'orzo raccolto in Spagna.

TABELLA *B*

DETRAZIONI DA APPORTARE AI PREZZI DI INTERVENTO O RIFERIMENTO PER CONTENUTO DI IMPURITÀ OLTRE I LIMITI DI TOLLERANZA E FINO AI LIMITI MASSIMI DI RICEVIBILITÀ

Classificazione delle impurità	Toll.za %	Limiti massimi di ricev.tà per classe %	Limite massimo di ricev.tà complessivo %	DETRAZIONI
Frumento duro:				
a) Impurità relative ai chicchi (farinose)	2	5		0,05 per ogni differenza supplementare dello 0,1% oltre il 2% di tolleranza complessiva
b) Impurità relative ai chicchi (volpati)	2	5		0,05 per ogni differenza supplementare dello 0,1% oltre il 2% di tolleranza complessiva
c) Cariossidi spezzate	3	6	12	0,05 per ogni differenza supplementare dello 0,1% oltre il 3% di tolleranza complessiva
d) Chicchi germinati	2,5	4		0,05 per ogni differenza supplementare dello 0,1% oltre il 2,5% di tolleranza complessiva
e) Impurità varie (nulle)	0,5	3 (1)		0,1 per ogni differenza supplementare dello 0,1% oltre lo 0,5% di tolleranza fino al limite del 3%
f) Chicchi bianconati anche parzialmente	20	40	40	0,02 per ogni differenza supplementare dello 0,1% o frazione dal 20 al 40% di bianconati
Orzo e frumento tenero:				
a) Impurità relative ai chicchi (farinose)	5 (2)	12		0,05 per ogni differenza supplementare dello 0,1% o frazione oltre il 5% di tolleranza
b) Cariossidi spezzate	3	5	12	0,05 per ogni differenza supplementare dello 0,1% o frazione oltre il 3% complessivo di tolleranza
c) Chicchi germinati	2,5	6		0,05 per ogni differenza supplementare dello 0,1% o frazione oltre il 2,5% complessivo di tolleranza
d) Impurità varie (nulle)	1	3		0,1 per ogni differenza supplementare dello 0,1% o frazione oltre il limite di tolleranza dell'1%
Granturco:				
a) Impurità relative ai chicchi (farinose)	4	5		0,05 per ogni differenza supplementare dello 0,1% o frazione oltre il 4% complessivo di tolleranza
b) Cariossidi spezzate	4	10		0,05 per ogni differenza supplementare dello 0,1% o frazione oltre il 4% complessivo di tolleranza
c) Chicchi germinati	2,5	6	12	0,05 per ogni differenza supplementare dello 0,1% o frazione oltre il 2,5% complessivo di tolleranza
d) Impurità varie (nulle)	1	3		0,1 per ogni differenza supplementare dello 0,1% o frazione oltre il limite di tolleranza dell'1%

(1) Di cui al massimo lo 0,05 di chicchi scaldàti, lo 0,05 di segala cornuta e lo 0,1 di semi nocivi.
(2) Compresi i chicchi striminziti.

TABELLA C

MAGGIORAZIONE MENSILE DA APPLICARE AL PREZZO DI ACQUISTO DEI CEREALI PER LA CAMPAGNA 1989-90

MESE	Frumento tenero orzo, granturco segale, sorgo		Frumento duro	
	E.C.U.	Lit/Tonn.	E.C.U.	Lit/Tonn.
Novembre 1989	1,31	2.191,63	1,78	2.977,94
Dicembre 1989	2,62	4.383,26	3,56	5.955,88
Gennaio 1990	3,93	6.574,89	5,34	8.933,82
Febbraio 1990	5,24	8.766,52	7,12	11.911,76
Marzo 1990	6,55	10.958,15	8,90	14.889,70
Aprile 1990	7,86	13.149,78	10,68	17.867,64
Maggio 1990	9,17	15.341,41	12,46	20.845,58

89A2919

REGIONE UMBRIA

Autorizzazione alla S.p.a. Dell'acqua minerale di Sangemini ad utilizzare in miscela l'acqua minerale «Fabia»

Con decreto del Presidente della giunta regionale n. 286 del 13 giugno 1989 la S.p.a. Dell'acqua minerale di Sangemini, è stata autorizzata ad utilizzare in miscela l'acqua minerale «Fabia» proveniente da nuova polla.

89A2962

PREFETTURA DI TRIESTE

Ripristino di cognome nella forma originaria

Con decreto prefettizio 21 giugno 1989, n. 1.13/2-1249, il decreto prefettizio 31 ottobre 1929, n. 11419/14895, con il quale il cognome del sig. Ignazio Passkowsky, nato a Zara, il 25 aprile 1885, venne ridotto nella forma italiana di «Pascoli», a norma del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, convertito in legge 24 maggio 1926, n. 878, con estensione alla moglie Gilda Motta ed ai figli Cornelia, Ignazio e Iolanda, è stato revocato, in seguito ad istanza presentata il 15 aprile 1987, per quanto riguarda gli effetti nei confronti del sig. Sergio Pascoli, figlio di Ignazio, nato a Trieste, il 14 luglio 1951, residente a Trieste, via Grandi n. 6, il cui cognome è restituito, pertanto, nella forma originaria di «Passkowsky».

Il sindaco di Trieste è incaricato di provvedere a tutti gli adempimenti di cui al decreto ministeriale 5 agosto 1926 ed alla notificazione del predetto decreto prefettizio all'interessato.

89A2963

GIUSEPPE MARZIALE, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

- **CHIETI**
  Libreria MARZOLI
  Via B. Spaventa, 18
- **PESCARA**
  Libreria COSTANTINI
  Corso V. Emanuele, 146
  Libreria dell'UNIVERSITÀ
  di Lidia Cornacchia
  Via Galilei, angolo via Gramsci
- **TERAMO**
  Libreria IPOTESI
  Via Oberdan, 9

BASILICATA

- **MATERA**
  Cartolibreria
  Eredi ditta MONTEMURRO NICOLA
  Via delle Beccherie, 69
- **POTENZA**
  Ed. Libr. PAGGI DORA ROSA
  Via Pretoria

CALABRIA

- **CATANZARO**
  Libreria G. MAURO
  Corso Mazzini, 89
- **COSENZA**
  Libreria DOMUS
  Via Monte Santo
- **CROTONE (Catanzaro)**
  Ag. Distr. Giornali LORENZANO G.
  Via Vittorio Veneto, 11
- **REGGIO CALABRIA**
  Libreria S. LABATE
  Via Giudecca
- **SOVERATO (Catanzaro)**
  Rivendita generi Monopolio
  LEOPOLDO MICO
  Corso Umberto, 144

CAMPANIA

- **ANGRI (Salerno)**
  Libreria AMATO ANTONIO
  Via dei Goti, 4
- **AVELLINO**
  Libreria CESA
  Via G. Nappi, 47
- **BENEVENTO**
  Libreria MASONE NICOLA
  Viale dei Rettori, 71
- **CASERTA**
  Libreria CROCE
  Piazza Dante
- **CAVA DEI TIRRENI (Salerno)**
  Libreria RONDINELLA
  Corso Umberto I, 253
- **FORIO D'ISCHIA (Napoli)**
  Libreria MATTERA
- **NOCERA INFERIORE (Salerno)**
  Libreria CRISCUOLO
  Traversa Nobile ang. via S. Matteo, 51
- **PAGANI (Salerno)**
  Libreria Edic. DE PRISCO SALVATORE
  Piazza Municipio
- **SALERNO**
  Libreria D'AURIA
  Palazzo di Giustizia

EMILIA-ROMAGNA

- **ARGENTA (Ferrara)**
  C.S.P. - Centro Servizi Polivalente S.r.l.
  Via Matteotti, 36/B
- **FERRARA**
  Libreria TADDEI
  Corso Giovecca, 1
- **FORLÌ**
  Libreria CAPPELLI
  Corso della Repubblica, 54
  Libreria MODERNA
  Corso A. Diaz, 2/F
- **MODENA**
  Libreria LA GOLIARDICA
  Via Emilia Centro, 210
- **PARMA**
  Libreria FIACCADORI
  Via al Duomo
- **PIACENZA**
  Tip. DEL MAINO
  Via IV Novembre, 160
- **RAVENNA**
  Libreria MODERNISSIMA
  Via C. Ricci, 50
- **REGGIO EMILIA**
  Libreria MODERNA
  Via Guido da Castello, 11/B
- **RIMINI (Forlì)**
  Libreria CAIMI DUE
  Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

- **GORIZIA**
  Libreria ANTONINI
  Via Mazzini, 16
- **PORDENONE**
  Libreria MINERVA
  Piazza XX Settembre
- **TRIESTE**
  Libreria ITALO SVEVO
  Corso Italia, 9/F
  Libreria TERGESTE s.a.s.
  Piazza della Borsa, 15
- **UDINE**
  Cartolibreria «UNIVERSITAS»
  Via Pracchiuso, 19
  Libreria BENEDETTI
  Via Mercatovecchio, 13
  Libreria TARANTOLA
  Via V. Veneto, 20

LAZIO

- **APRILIA (Latina)**
  Ed. BATTAGLIA GIORGIA
  Via Mascagni
- **LATINA**
  Libreria LA FORENSE
  Via dello Statuto, 28/30
- **LAVINIO (Roma)**
  Edicola di CIANFANELLI A. & C.
  Piazza del Consorzio, 7
- **RIETI**
  Libreria CENTRALE
  Piazza V. Emanuele, 8
- **ROMA**
  AGENZIA 3A
  Via Aureliana, 59
  Libreria DEI CONGRESSI
  Viale Civiltà del Lavoro, 124
  Soc. MEDIA c/o Chiosco Pretura Roma
  Piazzale Clodio
  Ditta BRUNO E ROMANO SGUEGLIA
  Via Santa Maria Maggiore, 121
  Cartolibreria ONORATI AUGUSTO
  Via Raffaele Garofalo, 33
- **SORA (Frosinone)**
  Libreria DI MICCO UMBERTO
  Via E. Zincone, 28
- **TIVOLI (Roma)**
  Cartolibreria MANNELLI
  di Rosarita Sabatini
  Viale Mannelli, 10
- **TUSCANIA (Viterbo)**
  Cartolibreria MANCINI DUILIO
  Viale Trieste s.n.c.
- **VITERBO**
  Libreria BENEDETTI
  Palazzo Uffici Finanziari

LIGURIA

- **IMPERIA**
  Libreria ORLICH
  Via Amendola, 25
- **LA SPEZIA**
  Libreria CENTRALE
  Via Colli, 5

LOMBARDIA

- **ARESE (Milano)**
  Cartolibreria GRAN PARADISO
  Via Valera, 23
- **BERGAMO**
  Libreria LORENZELLI
  Viale Papa Giovanni XXIII, 74
- **BRESCIA**
  Libreria QUERINIANA
  Via Trieste, 13
- **COMO**
  Libreria NANI
  Via Cairoli, 14
- **MANTOVA**
  Libreria ADAMO DI PELLEGRINI
  di M. Di Pellegrini e D. Ebbi s.n.c.
  Corso Umberto I, 32
- **PAVIA**
  Libreria TICINUM
  Corso Mazzini, 2/C
- **SONDRIO**
  Libreria ALESSO
  Via dei Caimi, 14

MARCHE

- **ANCONA**
  Libreria FOGOLA
  Piazza Cavour, 4/5
- **ASCOLI PICENO**
  Libreria MASSIMI
  Corso V. Emanuele, 23
  Libreria PROPERI
  Corso Mazzini, 188
- **MACERATA**
  Libreria MORICHETTA
  Piazza Annessione, 1
  Libreria TOMASSETTI
  Corso della Repubblica, 11
- **S. BENEDETTO DEL TRONTO (AP)**
  Libreria ALBERTINI
  Via Giovanni XXIII, 59

MOLISE

- **CAMPOBASSO**
  Libreria DI E.M.
  Via Monsignor Bologna, 67
- **ISERNIA**
  Libreria PATRIARCA
  Corso Garibaldi, 115

PIEMONTE

- **ALESSANDRIA**
  Libreria BERTOLOTTI
  Corso Roma, 122
  Libreria BOFFI
  Via dei Martiri, 31
- **ALBA (Cuneo)**
  Casa Editrice ICAP
  Via Vittorio Emanuele, 19
- **ASTI**
  Ditta I.C.A.
  Via De Rolandis
- **BIELLA (Vercelli)**
  Libreria GIOVANNACCI
  Via Italia, 6
- **CUNEO**
  Casa Editrice ICAP
  Piazza D. Galimberti, 10
- **TORINO**
  Casa Editrice ICAP
  Via Monte di Pietà, 20
- **VERCELLI**
  Ditta I.C.A.
  Via G. Ferraris, 73

PUGLIA

- **ALTAMURA (Bari)**
  JOLLY CART di Lorusso A. & C.
  Corso V. Emanuele, 65
- **BARI**
  Libreria ATHENA
  Via M. di Montrone, 86
  Libreria FRANCO MILELLA
  Viale della Repubblica, 16/B
  Libreria LATERZA e LAVIOSA
  Via Crisanzio, 16
- **BRINDISI**
  Libreria PIAZZO
  Piazza Vittoria, 4
- **FOGGIA**
  Libreria PATIERNO
  Portici Via Dante, 21
- **LECCE**
  Libreria MILELLA
  Via Palmieri, 30
- **MANFREDONIA (Foggia)**
  IL PAPIRO - Rivendita giornali
  Corso Manfredi, 126
- **TARANTO**
  Libreria FUMAROLA
  Corso Italia, 229

SARDEGNA

- **ALGHERO (Sassari)**
  Libreria LOBRANO
  Via Sassari, 65
- **CAGLIARI**
  Libreria DESSÌ
  Corso V. Emanuele, 30/32
- **NUORO**
  Libreria Centro didattico NOVECENTO
  Via Manzoni, 35
- **ORISTANO**
  Libreria SANNA GIUSEPPE
  Via del Ricovero, 70
- **SASSARI**
  MESSAGGERIE SARDE
  Piazza Castello, 10

SICILIA

- **AGRIGENTO**
  Libreria L'AZIENDA
  Via Callicratide, 14/16
- **CALTANISSETTA**
  Libreria SCIASCIA
  Corso Umberto I, 36
- **CATANIA**
  ENRICO ARLIA
  Rappresentanze editoriali
  Via V. Emanuele, 62
  Libreria GARGIULO
  Via F. Riso, 56/58
  Libreria LA PAGLIA
  Via Etnea, 393/395
- **ENNA**
  Libreria BUSCEMI G. B.
  Piazza V. Emanuele
- **FAVARA (Agrigento)**
  Cartolibreria MILIOTO ANTONINO
  Via Roma, 60
- **MESSINA**
  Libreria PIROLA
  Corso Cavour, 47
- **PALERMO**
  Libreria FLACCOVIO DARIO
  Via Ausonia, 70/74
  Libreria FLACCOVIO LICAF
  Piazza Don Bosco, 3
  Libreria FLACCOVIO S.F.
  Piazza V. E. Orlando 15/16
- **SIRACUSA**
  Libreria CASA DEL LIBRO
  Via Maestranza, 22
- **TRAPANI**
  Libreria GALLI
  Via Manzoni, 30

TOSCANA

- **AREZZO**
  Libreria PELLEGRINI
  Via Cavour, 42
- **GROSSETO**
  Libreria SIGNORELLI
  Corso Carducci, 9
- **LIVORNO**
  Editore BELFORTE
  Via Grande, 91
- **LUCCA**
  Libreria BARONI
  Via S. Paolino, 45/47
  Libreria Prof.le SESTANTE
  Via Montanara, 9
- **PISA**
  Libreria VALLERINI
  Via dei Mille, 13
- **PISTOIA**
  Libreria TURELLI
  Via Macallè, 37
- **SIENA**
  Libreria TICCI
  Via delle Terme, 5/7

TRENTINO-ALTO ADIGE

- **BOLZANO**
  Libreria EUROPA
  Corso Italia, 6
- **TRENTO**
  Libreria DISERTORI
  Via Diaz, 11

UMBRIA

- **FOLIGNO (Perugia)**
  Nuova Libreria LUNA
  Via Gramsci, 41/43
- **PERUGIA**
  Libreria SIMONELLI
  Corso Vannucci, 82
- **TERNI**
  Libreria ALTEROCCA
  Corso Tacito, 29

VALLE D'AOSTA

- **AOSTA**
  Libreria MINERVA
  Via dei Tillier, 34

VENETO

- **PADOVA**
  Libreria DRAGHI - RANDI
  Via Cavour, 17
- **ROVIGO**
  Libreria PAVANELLO
  Piazza V. Emanuele, 2
- **TREVISO**
  Libreria CANOVA
  Via Calmaggiore, 31
- **VENEZIA**
  Libreria GOLDONI
  Calle Goldoni 4511
- **VERONA**
  Libreria GHELFI & BARBATO
  Via Mazzini, 21
  Libreria GIURIDICA
  Via della Costa, 5
- **VICENZA**
  Libreria GALLA
  Corso A. Palladio, 41/43

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;**
- **presso le Concessionarie speciali di:**
  BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, SO.CE.DI. S.r.l., via Roma, 80;
- **presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1989

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:
- annuale — L. 285.000
- semestrale — L. 145.000

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:
- annuale — L. 40.000
- semestrale — L. 25.000

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:
- annuale — L. 150.000
- semestrale — L. 85.000

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:
- annuale — L. 40.000
- semestrale — L. 25.000

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:
- annuale — L. 150.000
- semestrale — L. 85.000

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, e i fascicoli delle quattro serie speciali:
- annuale — L. 500.000
- semestrale — L. 270.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, parte prima, prescelto con la somma di L. 35.000, si avrà diritto a ricevere l'indice repertorio annuale cronologico per materie 1989.

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L. 1.000
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.000
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi»*	L. 2.400
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.000
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.000

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. 80.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L. 1.000

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. 50.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 5.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

	Prezzi di vendita Italia	Prezzi di vendita Estero
Invio settimanale N. 6 microfiches contenenti 6 numeri di Gazzetta Ufficiale fino a 96 pagine cadauna	L. 6.000	6.000
Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000	6.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983.

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 200.000
Abbonamento semestrale	L. 120.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.000

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato:
- abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221
- vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276
- inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189

N. B. — *Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1989, mentre i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1989 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1989.*